Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1910 — **ROMA — Martedì, 2 agosto** — **Numero 180**

DIREZIONE *Via Larga nel Palazzo Baleani*	**Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi**	**AMMINISTRAZIONE** *Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

		anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione:	anno L.	32	17	9
» a domicilio e nel Regno:	» »	36	19	10
Per gli Stati dell'Unione postale:	» »	80	41	22

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all' Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero **505** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo è autorizzato a provvedere con i fondi assegnati dall'art. 5 della legge 24 marzo 1907, n. 111, e entro l'esercizio 1910-911, alla costruzione delle linee ed alla esecuzione dei lavori indicati nella tabella *A* allegata alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 17 luglio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — CIUFFELLI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: FANI.

Allegato **A**.

Numero	LINEE	Lunghezza in km.	Spesa prevista
	Linee da costruirsi su palificazioni telegrafiche:		
1	Genova-Milano (bronzo 3 mm.) . . .	173	88,000
2	Milano-Como (id.)	47	24,000
3	Asti-Torino (id.)	56	30,000

Numero	LINEE	Lunghezza in km.	Spesa prevista
4	Chiavenna-Colico (bronzo 3 mm.) . .	27	13,500
5	Tortona-Voghera (id.)	17	8,500
6	Modena-Bologna (id.)	39	19,500
7	Imola-Bologna (id.)	36	18,000
8	Parma-Pontremoli (id.)	78	40,000
9	Rimini-San Marino (id.)	24	20,500
10	Pisa-Livorno n. 1 (id.)	21	10,500
11	Pisa-Livorno n. 2 (id.)	21	10,500
12	Venezia-Udine (id.)	126	63,000
13	Roma-Napoli (id.)	257	131,000
14	Napoli-Benevento (id.)	61	30,500
15	Catania-Messina (bronzo 4 mm.) . .	100	90,000
16	Napoli-Caserta (bronzo 3 mm.) . . .	38	19,000
			(a) 616,500
	Linee da costruirsi su palificazioni proprie:		
1	Chieti-Castellammare Adriatico (bronzo 2 mm.)	20	12,000
2	Chieti-Pescara (bronzo 2 mm.) . . .	17	4,500
3	Novara-Milano (bronzo 3 mm.) . . .	50	30,000
4	Genova-Savona (id.)	43	17,000
5	Acquisto apparecchi, impianti e sistemazione uffici e spese impreviste. Esperimenti di telefonia multipla e telegrafia e telefonia simultanea	—	60,000
			(b) 123,500

a) Somma da amministrarsi dalla Direzione generale dei telegrafi che provvede ai relativi lavori.

b) Somma da amministrarsi dalla Direzione generale dei telefoni che provvede ai relativi lavori.

Il numero 508 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue

Art. 1.

L'attuale circoscrizione territoriale delle sette preture mandamentali della città di Torino è modificata in conformità dell'allegata tabella, che forma parte integrante della presente legge.

Art. 2.

La nuova circoscrizione avrà vigore dal 1° luglio 1910.

Art. 3.

Il Governo è autorizzato a dare con decreto Reale le disposizioni transitorie e tutte le altre necessarie per la completa esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 17 luglio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

FANI.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

TABELLA delle nuove circoscrizioni delle sette preture mandamentali della città di Torino.

Numero dei mandamenti	Perimetro della nuova circoscrizione	Popolazione
I (Dora)	Via Rossini — Sponda destra della Dora dal ponte Rossini fino al corso Principe Oddone — Corso Principe Oddone — Corso Regina Margherita — Via Consolata — Via Siccardi — Corso Siccardi — Via Cernaia — Via Pietro Micca — Piazza Castello (lato sud) — Via Po fino alla via Rossini	53,331
II (Moncenisio) . .	Corso Siccardi (a partire dalla via Cernaia) — Via Siccardi — Via Consolata — Corso Regina Margherita — Corso Principe Oddone — Sponda destra della Dora — Strada di circonvallazione — Corso Vittorio Emanuele II — Ferrovia di Milano fino al cavalcavia della stazione di Porta Susa — Linea trasversale dello stesso cavalcavia fino al principio di via Cernaia — Via Cernaia fino al corso Siccardi . . .	55,415
III (Monviso) . . .	Via Cernaia — Piazza Solferino — Corso Re Umberto — Corso Vittorio Emanuele II — Via Sacchi — Strada di Stupinigi fino alla ferrovia di Milano — Ferrovia di Milano fino al cavalcavia della stazione di Porta Susa — Linea trasversale dello stesso cavalcavia fino al principio di via Cernaia	42,191
IV (Po)	Corso Cairoli — Corso lungo Po — Piazza Vittorio Emanuele I — Via Po — Piazza Castello (lato sud) — Via Pietro Micca — Piazza Solferino — Corso Re Umberto — Corso Vittorio Emanuele II	56,097
V (San Salvatore).	Strada di Francia dalla barriera fino al confine del territorio — Confine del territorio (a sud) fino al prolungamento della strada di Val Salice — Strada di Val Salice — Corso Vittorio Emanuele II — Via Sacchi — Strada di Stupinigi fino alla ferrovia	

Numero dei mandamenti	Perimetro della nuova circoscrizione	Popolazione
	di Milano — Ferrovia di Milano — Corso Vittorio Emanuele II — Strada di circonvallazione fino alla barriera di Francia . .	65,274
VI (Borgo Po) . .	Corso Vittorio Emanuele II oltre Po — Sponda destra del Po — Ponte e piazza Vittorio Emanuele I — Via Po — Via e ponte Rossini — Sponda sinistra della Dora — Corso Regio Parco — Strada di circonvallazione — Via Aosta — Strada dell'Arrivore — Sponda destra della Stura fino al confluente di questa col Po — Sponda destra del Po fino al confine del territorio — Confine del territorio (ad est) fino al prolungamento della strada di Val Salice — Strada di Val Salice fino al suo congiungimento col Corso Vittorio Emanuele II oltre Po	55,134
VII (Bogo Dora) .	Strada di Francia dal confine del territorio alla barriera di Francia — Strada di circonvallazione fino alla Dora — Sponda sinistra della Dora — Corso Regio Parco — Strada di Circonvallazione — Via Aosta — Strada dell' Arrivore fino alla Stura — Sponda della Stura — Sponda di sinistra del Po — Confine del territorio (a nord) del Po fino alla strada di Francia	34,119
	Totale . . .	331,591

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro di grazia e giustizia e dei culti
FANI.

Il numero **509** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per l'organizzazione dei servizi del casellario e della statistica presso il Ministero di grazia e giustizia e dei culti, il ruolo organico del personale è modificato in conformità della tabella *A*, annessa alla presente legge.

Sono approvate le variazioni di bilancio di cui alla successiva tabella *B*.

Art. 2.

In eccezione al disposto dell'art. 2 della legge 25 marzo 1905, n. 77, alle funzioni d'ordine del casellario centrale e dell'ufficio della statistica saranno addetti cinquanta funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie di grado non superiore ad aggiunto.

Art. 3.

Nell'effettuare le promozioni in seguito alla presente legge per gli impiegati di grado inferiore a quello di capo sezione non si applica la disposizione del terzo capoverso dell'art. 8 della legge 25 giugno 1908, n. 290.

Gli aumenti di stipendio per promozioni conseguiti da tutti gli impiegati, in applicazione della presente legge, avranno effetto per metà dal 1° gennaio 1911 e per l'intero dal 1° luglio successivo.

Art. 4.

La presente legge andrà in vigore il 1° gennaio 1911.

Fino a tale data resta prorogata la facoltà concessa al Ministero di grazia e giustizia dalla legge 24 maggio 1908, n. 204, per provvedere al servizio del casellario.

Art. 5.

Il Governo del Re è autorizzato ad adottare con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, le disposizioni necessarie per l'attuazione della presente legge.

Disposizioni transitorie.

Art. 6.

In attuazione della presente legge i posti che rimarranno vacanti nella seconda e nella terza classe degli applicati in seguito alla promozione degli impiegati di ruolo, salvo quanto è disposto dall'art. 20 della legge 8 luglio 1883, n. 1470, e dalle successive leggi 2 giugno 1904, n. 217, e 10 luglio 1906, n. 372, nonchè salvo il diritto degli abilitati agli uffici di ordine, saranno conferiti, con le norme da stabilire nel regolamento, ai funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie che attualmente prestano servizio nell'Amministrazione centrale.

Gli applicati delle Amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra che, essendo forniti dello stipendio di L. 1800, ai termini della legge 8 maggio 1910, n. 226, saranno nominati alla metà dei posti di applicati di terza classe nel Ministero di grazia e giustizia, conserveranno, a titolo di assegno personale sino alla promozione successiva, la differenza di stipendio.

La somma occorrente al pagamento dell'assegno personale anzidetto, graverà sul capitolo delle spese casuali del Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

Art. 7.

I funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie che sono attualmente addetti all'ufficio della statistica potranno esservi conservati, ma non oltre il grado effettivo o parificato di cancelliere di tribunale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 21 luglio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

FANI.

Visto, *Il guardasigilli*: FANI.

Tabella A.

Nuovo ruolo organico.

	Classe	Numero dei posti	Stipendio Annuale individuale	Stipendio Ammontare degli stipendi
Ministro	»	1	25,000	25,000
Sotto-segretario di Stato	»	1	12,000	12,000
		2		37,000
Carriera amministrativa				
Direttori generali	»	3	10,000	30,000
Vice-direttori generali e ispettore generale	»	4	9,000	36,000
Direttori capi divisione o ispettori superiori	1ª	9	8,000	72,000
Id.	2ª	10	7,000	70,000
Capi sezione	1ª	14	6,000	84,000
Id.	2ª	14	5,000	70,000
Primi segretari	1ª	18	4,500	81,000
Id.	2ª	15	4,000	60,000
Segretari	1ª	12	3,500	42,000
Id.	2ª	11	3,000	33,000
Id.	3ª	11	2,500	27,500
Id.	4ª	4	2,000	8,000
		125		613,500
Carriera di ragioneria				
Direttori capi di ragioneria	1ª	1	8,000	8,000
Id.	2ª	1	7,000	7,000
Capi sezione di ragioneria	1ª	4	6,000	24,000
Id.	2ª	3	5,000	15,000
Primi ragionieri	1ª	6	4,500	27,000
Id.	2ª	6	4,000	24,000
Ragionieri	1ª	6	3,500	21,000
Id.	2ª	5	3,000	15,000
Id.	3ª	5	2,500	12,500
Id.	4ª	2	2,000	4,000
		39		157,500
Ufficio traduzioni				
Direttore capo	»	1	8,000	8,000
Traduttori	1ª	1	6,000	6,000
Id.	2ª	2	4,500	9,000
Id.	3ª	3	3,500	10,500
		7		35,500
Carriera d'ordine				
Archivisti capi	»	8	4,000	32,000
Archivisti	1ª	32	3,500	112,000
Id.	2ª	24	3,000	72,000
Applicati	1ª	48	2,500	120,000
Id.	2ª	34	2,000	68,000
Id.	3ª	14	1,500	21,000
		160		425,000
Personale subalterno				
Commessi ed uscieri capi	1ª	5	2,000	10,000
Id.	2ª	9	1,800	16,200
Uscieri	1ª	15	1,600	24,000
Id.	2ª	9	1,400	12,600
Id.	3ª	2	1,200	2,400
Inservienti	»	18	1,000	18,000
		58		83,200
RIEPILOGO				
Ministro	»	1	»	25,000
Sottosegretario di Stato	»	1	»	12,000
Carriera amministrativa	»	125	»	613,000
Carriera di ragioneria	»	39	»	157,000
Ufficio traduzioni	»	7	»	33,000
Carriera d'ordine	»	160	»	425,000
Personale di servizio	»	58	»	83,200
		391		1,349,700

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro di grazia e giustizia
FANI.

Tabella B.

Variazioni da portarsi allo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

Aumenti allo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti:

Capitolo 1. — Ministero - Personale di ruolo:
Somma occorrente . . . . 258,500 —

Capitolo 2. — Ministero - Personale di Ruolo - Indennità di residenza in Roma:
Somma occorrente . . . . 15,250 —

Totale degli aumenti . . . 273,750 —

NB. — L'attuazione dell'organico, avendo vigore dal 1° gennaio 1911, l'aumento di spesa suindicato graverà, per L. 112,125, sull'esercizio finanziario 1910-911, e per intero su ciascuno degli esercizio successivi.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro di grazia e giustizia
FANI.

Il numero 514 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È prorogata fino al 31 dicembre 1911 la validità della disposizione dell'art. 3 della legge 30 gennaio 1898, n. 21, portante provvedimenti per il Credito fondiario dell'isola di Sardegna, che accorda ai mutuatari dell'Istituto di credito fondiario della cessata Cassa di risparmio di Cagliari il diritto allo sconto del 20 per cento sui pagamenti per anticipata restituzione totale o parziale del debito capitale.

Per lo stesso periodo di tempo è prorogata la validità della disposizione dell'art. 5 della legge citata, in base alla quale la Società anonima di credito fondiario sardo, con sede in Milano, è esonerata dal pagamento della tassa di circolazione sulle proprie azioni e della imposta di ricchezza mobile sugli utili annuali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 luglio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — RAINERI.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

Il numero 515 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue.

Art. 1.

Sono approvate le seguenti varianti alla legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra: testo unico approvato con R. decreto n. 525 del 14 luglio 1898, modificato con leggi n. 285 del 7 luglio 1901, n. 303 del 21 luglio 1902, n. 216 del 2 giugno 1904, n. 300 del 3 luglio 1904, n. 347 del 9 luglio 1905, n. 305 dell'8 luglio 1906, n. 343 del 12 luglio 1906, n. 372 del 19 luglio 1903, numero 647 del 30 dicembre 1906, n. 84 del 21 marzo 1907, n. 327 del 13 giugno 1907, nn. 479 e 484 del 14 luglio 1907, n. 7 del 5 gennaio 1908, n. 328 del 2 luglio 1908, n. 473 del 15 luglio 1909.

CAPO I.

Generalità.

Art. 1.

Il R. esercito comprende tutte le forze militari di terra del Regno. Si divide in esercito permanente, milizia mobile e milizia territoriale.

(*a*) L'esercito permanente, che è ordinato in dodici corpi d'armata, in venticinque divisioni territoriali e tre divisioni di cavalleria, si compone sostanzialmente di:

12 legioni di carabinieri;
3 reggimenti granatieri (24 compagnie e 2 depositi);
94 reggimenti fanteria di linea (1129 compagnie e 94 depositi);
12 reggimenti bersaglieri (144 compagnie e 12 depositi);
8 reggimenti alpini (78 compagnie e 8 depositi);
88 distretti di reclutamento;
29 reggimenti di cavalleria (145 squadroni e 29 depositi);
depositi di allevamento cavalli, cui sono addetti squadroni di rimonta;
36 reggimenti d'artiglieria da campagna (193 batterie, 36 compagnie treno e 36 depositi);
2 reggimenti di artiglieria pesante campale (20 batterie, 2 depositi);
1 reggimento d'artiglieria a cavallo (8 batterie, 4 compagnie treno ed 1 deposito);
2 reggimenti d'artiglieria da montagna (24 batterie e 2 depositi);
10 reggimenti di artiglieria da fortezza (98 compagnie e 10 depositi);
6 reggimenti del genio (69 compagnie e 6 depositi);
1 battaglione specialisti del genio (5 compagnie);
10 compagnie treno del genio;
12 compagnie di sanità;
12 compagnie di sussistenza;
corpo invalidi e veterani;
scuole militari;
riparti palafrenieri;
Istituto geografico militare;
stabilimenti d'artiglieria e genio;
ospedali militari e farmacia centrale militare;
stabilimenti di commissariato;
tribunale supremo di guerra e marina e tribunali militari;
stabilimenti militari di pena.

(*b*) La milizia mobile e la milizia territoriale si compongono di unità delle diverse armi il cui numero è stabilito per decreto reale.

Art. 2.

I militari dell'esercito sono classificati in due grandi categorie:
a) ufficiali;
b) truppa.

a) Ufficiali.

La progressione dei gradi degli ufficiali è la seguente:

Ufficiali generali.

Generale d'esercito;
Tenente generale, tenente generale medico;
Maggior generale, maggior generale medico.

Ufficiali superiori.

Colonnello, colonnello medico, colonnello commissario, colonnello contabile, colonnello veterinario;
Tenente colonnello, tenente colonnello medico, tenente colonnello commissario, tenente colonnello contabile, tenente colonnello veterinario;

Maggiore, maggiore medico, maggiore commissario, maggiore contabile, maggiore veterinario.

Ufficiali inferiori.

Capitani.

Capitano, capitano medico, capitano commissario, capitano contabile, capitano veterinario.

Ufficiali subalterni.

Tenente, tenente medico, tenente commissario (per i soli ufficiali in congedo), tenente contabile, tenente veterinario;
Sottotenente, sottotenente medico (per i soli ufficiali in congedo), sottotenente commissario (per i soli ufficiali in congedo), sottotenente contabile, sottotenente veterinario (per i soli ufficiali in congedo), maestro direttore di banda.

b) Truppa.

La progressione dei gradi di truppa è la seguente:

Sottufficiali.

Maresciallo (di 1ª, 2ª e 3ª classe), maresciallo d'alloggio dei carabinieri reali (maggiore, capo, ordinario);
Sergente maggiore, brigadiere dei carabinieri reali;
Sergente, vice brigabiere dei carabinieri reali.

Caporali.

Caporale maggiore, appuntato dei carabinieri reali.
Caporale, carabiniere.

Soldati.

Appuntato, soldato, allievo carabiniere.

CAPO II.

Esercito permanente.

Art. 7.

L'esercito permanente, ordinato nelle armi e nei corpi descritti nell'art. 1, lett. *a*), che sono permanentemente mantenuti in servizio, consta:
a) dello stato maggiore generale;
b) del corpo di stato maggiore;
c) dell'arma dei carabinieri reali;
d) dell'arma di fanteria;
e) dell'arma di cavalleria;
f) dell'arma d'artiglieria;
g) dell'arma del genio;
h) del personale dei distretti di reclutamento;
i) del corpo invalidi e veterani;
l) del corpo sanitario militare;
m) del corpo di commissariato militare;
n) del corpo contabile militare;
o) del corpo veterinario militare;
p) delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena.

A) Stato maggiore generale.

Art. 9.

Fanno parte dello stato maggiore generale:
a) il capo di stato maggiore dell'esercito, il quale, in tempo di pace, sotto la dipendenza del ministro della guerra, ha l'alta direzione degli studi per la preparazione della guerra;
b) quattro ufficiali generali designati per l'eventuale comando di un'armata in guerra;
c) dodici comandanti di corpo d'armata, venticinque comandanti di divisione militare territoriale e tre comandanti di divisione di cavalleria;
d) tutti gli altri ufficiali generali.
Il numero per ogni grado di ufficiali generali risulta dalla annessa tabella n. 1.

Sono inoltre istituiti i seguenti alti consessi militari:
a) la Commissione suprema mista per la difesa dello Stato, per risolvere, in tempo di pace, le più importanti questioni concernenti la preparazione della difesa nazionale;
b) il Consiglio dell'esercito, per dare parere sulle più importanti questioni riguardanti l'esercito.
La composizione di tali consessi è determinata per decreto Reale.

B) Corpo di stato maggiore.

Art. 11

Il comando del corpo di stato maggiore, sotto la dipendenza del capo di stato maggiore dell'esercito, attende agli studi per la preparazione della guerra.

Art. 12.

Soppresso.

D) Arma di fanteria.

Art. 17.

L'arma di fanteria, di cui la tabella n. IV determina il numero degli ufficiali di ogni grado, è ordinata nel modo seguente:
a) un ispettorato delle truppe da montagna, il quale è preposto alle istruzioni speciali e all'addestramento dei reggimenti alpini e dell'artiglieria da montagna:
b) quarantotto comandi di brigata di fanteria;
c) tre comandi di brigata alpina;
d) due reggimenti granatieri;
e) novantaquattro reggimenti fanteria di linea;
f) dodici reggimenti bersaglieri;
g) otto reggimenti alpini.

Art. 18.

Ciascun reggimento di granatieri e di fanteria di linea si compone di uno stato maggiore, tre battaglioni (ciascuno di quattro compagnie) e un deposito.
Ad ogni reggimento di fanteria di linea è assegnato un nucleo di milizia mobile.
Ciascun reggimento di bersaglieri si compone di uno stato maggiore, quattro battaglioni (ciascuno di tre compagnie), uno dei quali di ciclisti, e di un deposito.

Art. 19.

Ciascun reggimento alpini si compone di uno stato maggiore, tre o quattro battaglioni e un deposito. In totale si hanno ventisei battaglioni formati complessivamente di settantotto compagnie.
Ad ogni battaglione alpino è assegnato un nucleo di milizia mobile

Art. 20.

Il personale dei distretti di reclutamento, di cui la tabella n. V determina il numero degli ufficiali di ogni grado, è costituito con ufficiali in posizione di servizio ausiliario.

Art. 21.

Le compagnie di disciplina e gli stabilimenti militari di pena comprendono:
un comando;
quattro compagnie di disciplina;
un carcere militare;
un reclusorio.
Gli ufficiali addetti a tali riparti e stabilimenti sono scelti fra quelli di qualsiasi arma in attività, ed idonei a tal servizio, i quali ne facciano volontaria domanda. Quando non fossero sufficienti le domande dei riconosciuti idonei per coprire i posti vacanti, è in facoltà del ministro della guerra di sostituirli con ufficiali di qualsiasi arma da richiamarsi dalla posizione di servizio ausiliario.

Art. 23.

Gli stabilimenti militari di pena sono di due specie, come è sta-

bilito dal Codice penale per l'esercito, cioè la reclusione militare e il carcere militare; essi sono luoghi di detenzione e di lavoro obbligatorio, retti da speciale disciplina.

E) Arma di cavalleria.

Art. 24.

L'arma di cavalleria, di cui la tabella n. VI determina il numero degli ufficiali di ogni grado, è ordinata nel modo che segue:

a) un ispettorato generale di cavalleria;

b) tre comandi di divisione di cavalleria;

c) otto comandi di brigata di cavalleria;

d) ventinove reggimenti di cavalleria;

e) depositi di allevamento cavalli per cavalleria cui sono addetti squadroni di rimonta.

Art. 26.

Ogni deposito di allevamento cavalli si compone di una Direzione militare e di un personale inferiore civile.

Il numero dei depositi di allevamento cavalli, quello degli squadroni di rimonta e il loro organico saranno stabiliti per decreto Reale.

F) Arma d'artiglieria.

Art. 27.

L'arma d'artiglieria, di cui la tabella n. VII determina il numero degli ufficiali d'ogni grado, è ordinata nel modo che segue:

a) un ispettorato generale d'artiglieria, cui sono addetti gli ufficiali generali ispettori che presiedono agli studi relativi alle varie specialità d'arma e di servizio (1);

b) un ispettorato delle costruzioni d'artiglieria (1);

c) nove comandi d'artiglieria da campagna;

d) quattro comandi d'artiglieria da fortezza;

e) tredici direzioni d'artiglieria;

f) trentasei reggimenti d'artiglieria da campagna;

g) un reggimento d'artiglieria a cavallo;

h) due reggimenti d'artiglieria da montagna;

i) due reggimenti d'artiglieria pesante da campo;

l) dieci reggimenti d'artiglieria da fortezza;

m) una direzione delle esperienze;

n) stabilimenti d'artiglieria;

o) depositi di allevamento cavalli per artiglieria, cui sono addetti riparti di rimonta; il numero dei depositi e dei riparti è stabilito per decreto reale.

Art. 29.

I reggimenti d'artiglieria da campagna si compongono di uno stato maggiore, di due gruppi di batterie e di un deposito. In totale settantadue gruppi, centonovantatre batterie (2), trentasei compagnie treno e trentasei depositi (3).

Il reggimento d'artiglieria a cavallo si compone di uno stato maggiore, quattro gruppi di due batterie ciascuno (otto batterie), quattro compagnie treno e un deposito.

I reggimenti di artiglieria da montagna si compongono di uno stato maggiore, un numero vario di gruppi e di batterie e un deposito. In totale otto gruppi e ventiquattro batterie.

Ogni reggimento d'artiglieria da fortezza si compone di uno stato maggiore, di più gruppi di compagnie e di un deposito. In totale trentatre gruppi, novantotto compagnie e dieci depositi.

I reggimenti di artiglieria pesante da campo si compongono di un numero vario di gruppi e batterie; in totale otto gruppi, venti batterie e due depositi.

Art. 30, 31, 31-*bis* soppressi.

(1) Gli ispettori d'artiglieria, collegialmente riuniti, costituiscono la Commissione permanente degli ispettori di artiglieria.

(2) Alcune di queste potranno essere da montagna.

(3) Ventiquattro depositi, coll'assegnazione di un nucleo di personale e cavalli, costituiscono la base di formazione delle batterie di milizia mobile.

G) Arma del genio.

Art. 32.

L'arma del genio, di cui la tabella n. VIII determina il numero degli ufficiali di ogni grado, è ordinata nel modo seguente:

a) un ispettorato generale del genio, cui sono addetti gli ufficiali generali ispettori che presiedono agli studi relativi alle varie specialità d'arma e di servizio (1);

b) due comandi delle truppe del genio;

c) cinque comandi territoriali del genio;

d) sei reggimenti del genio;

e) un battaglione specialisti del genio (cinque compagnie);

f) dieci compagnie treno del genio;

g) dodici direzioni del genio, tredici sottodirezioni e alcuni uffici delle fortificazioni, il cui numero è stabilito per decreto Reale in relazione alle esigenze del servizio;

h) stabilimenti del genio.

Art. 34.

Ogni reggimento del genio si compone di uno stato maggiore, alcuni battaglioni delle compagnie del genio e un deposito.

In totale: ventiquattro battaglioni, sessantanove compagnie del genio e sei depositi.

Possono essere inoltre costituite delle sezioni per speciali servizi (topografico, fotografico, radiotelegrafico, ecc.).

Le compagnie treno del genio sono in modo vario assegnate ai riparti dell'arma.

Art. 35.

Soppresso.

CAPO III.

Scuole, uffici e stabilimenti militari vari.

A) Scuole militari.

Art. 47.

Le scuole militari del Regno sono ordinate nel modo seguente:

a) la scuola di guerra, istituita per coltivare negli ufficiali quelle cognizioni militari-scientifiche che valgono a meglio svilupparne le attitudini e reggere i comandi superiori e gli alti incarichi militari, e a disimpegnare il servizio di stato maggiore.

Ad essa è unito un corso speciale per gli ufficiali delle varie armi e corpi che aspirano a passare nel corpo di commissariato;

b) la scuola militare, per fornire ufficiali alle armi di fanteria e cavalleria. Vi è unito un corso speciale per sottufficiali aspiranti alla nomina ad ufficiali nelle varie armi e nel corpo contabile;

c) l'accademia militare, per fornire ufficiali alle armi di artiglieria e del genio;

d) la scuola allievi ufficiali dei carabinieri Reali, per l'abilitazione dei marescialli e brigadieri dell'arma alla nomina a sottotenente;

e) la scuola d'applicazione di fanteria, per l'insegnamento sul tiro e su altri rami d'istruzione militare agli ufficiali di fanteria;

f) la scuola d'applicazione di cavalleria, per compiere l'istruzione tecnica degli allievi che escono dalla scuola militare e sono destinati alla cavalleria. Vi è unito un corso speciale per ufficiali veterinari di complemento ed un altro per perfezionare nell'equitazione i sottufficiali delle armi a cavallo;

g) la scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, per compiere l'istruzione teorica e pratica degli allievi che provengono dall'Accademia o sono destinati a queste due armi;

h) la scuola d'applicazione di sanità militare, per fornire ufficiali al corpo sanitario militare;

i) collegi militari, per preparare i giovani all'ammissione alla

(1) Gl'ispettori del genio, collegialmente riuniti, costituiscono la Commissione permanente degli ispettori del genio.

scuola e all'Accademia militare, e a divenire ufficiali di complemento. Il numero di questi collegi è stabilito per decreto Reale;

l) la scuola centrale d'artiglieria da campagna e la scuola centrale d'artiglieria da fortezza, per l'insegnamento pratico del tiro agli ufficiali dell'arma;

m) la scuola magistrale militare di scherma e di educazione fisica, per formare sottufficiali maestri o istruttori di scherma e ginnastica.

Art. 47-*bis*.

Per l'istruzione della equitazione nelle varie scuole militari sono istituiti:

quattro squadroni palafrenieri di cavalleria;
un reparto palafrenieri d'artiglieria.

CAPO IV.

Circoscrizione territoriale militare.

Art. 56.

Hanno giurisdizione territoriale i comandi di corpo d'armata e di divisione militare, i comandi d'artiglieria da fortezza e le direzioni d'artiglieria, i comandi territoriali e le direzioni del genio, i distretti di reclutamento, le direzioni di sanità e di commissariato ed i tribunali militari.

La relativa circoscrizione è stabilita per decreto Reale.

Art. 58.

Ai servizi accessori dell'esercito provvedono i seguenti personali:

a) personale della giustizia militare;
b) ingegneri geografi e topografi dell'Istituto geografico militare;
c) professori e maestri civili nelle scuole militari;
d) farmacisti militari;
e) ragionieri d'artiglieria;
f) ragionieri geometri del genio;
g) capi tecnici d'artiglieria e del genio;
h) disegnatori tecnici;
i) ufficiali d'ordine delle Amministrazioni militari dipendenti;
l) ufficiali d'ordine dei magfizzini militari;
m) assistenti del genio.

Questi vari personali costituiscono altrettante carriere distinte.

Coloro fra i suddetti impiegati che coprono uffici estranei all'Amministrazione militare non sono compresi nelle tabelle della presente legge.

C) Professori e maestri civili nelle scuole militari.

Art. 61.

I professori e maestri civili nelle scuole militari si distinguono in:

professori titolari;
professori aggiunti;
maestro direttore di scherma;
maestri e maestri aggiunti di scherma e di ginnastica.

Il numero, il grado e le classi dei predetti professori e maestri civili sono determinati dalla tabella n. XVIII.

In luogo di professori civili di ruolo, è fatta facoltà al Ministero della guerra di assumere in servizio temporaneo insegnanti delle scuole medie e superiori governative; verrà ad essi corrisposta una retribuzione da stabilirsi caso per caso. Al posto di maestri civili di scherma e ginnastica possono essere destinati, verificandosi le relative vacanze, sottufficiali forniti dei titoli di abilitazione per detti insegnamenti.

CAPO VII.

Milizia mobile

Art. 68.

La milizia mobile consta di:

a) fanteria;
b) cavalleria;
c) artiglieria;
d) genio;
e) quadri di ufficiali dei corpi sanitario, di commissariato, contabile e veterinario militare.

Le unità di milizia mobile hanno per centri di formazione i corpi, depositi e direzioni dell'esercito permanente e si costituiscono completando i relativi nuclei che, o sono in parte costituiti presso questi enti fin dal tempo di pace con personale tratto dall'esercito permanente, o risultano dalla scissione di unità permanenti.

Dette unità potranno essere costituite con uomini appartenenti così all'esercito permanente come alla milizia mobile.

Art. 69.

La milizia mobile è ordinata per ogni arma, di cui all'articolo precedente, nelle unità stabilite con decreto Reale.

Essa in tempo di pace non prende le armi, se non temporaneamente per la sua istruzione militare, od eventualmente per ragioni di ordine interno.

In tempo di guerra può essere destinata a cooperare coll'esercito permanente in qualunque servizio.

La chiamata sotto le armi della milizia mobile deve esser fatta per decreto Reale.

CAPO VIII.

Milizia territoriale.

Art. 76.

La milizia territoriale è ordinata per ogni arma, di cui al precedente articolo, nelle unità stabilite per decreto Reale.

Essa in tempo di pace non è chiamata sotto le armi, se non temporaneamente per la sua istruzione militare, o per ragioni di ordine interno.

In tempo di guerra è più specialmente destinata a presidiare le fortezze e le piazze del Regno; ma in caso di bisogno o d'invasione del territorio, essa può essere chiamata a qualunque operazione di guerra e servizio militare.

La chiamata sotto le armi della milizia territoriale deve essere fatta per decreto Reale.

Art. 79.

I riparti di fanteria di milizia territoriale hanno per centro di formazione i depositi dei reggimenti di fanteria; i battaglioni alpini si costituiscono presso i battaglioni alpini dell'esercito permanente; le compagnie d'artiglieria da fortezza e del genio presso i riparti dell'esercito permanente dell'arma rispettiva.

Art. 82.

La truppa di complemento è costituita da uomini delle classi di prima e seconda categoria non ancora ascritti alla milizia territoriale ed esuberanti alla forza comportata dalle unità organiche dell'esercito permanente e della milizia mobile. Può essere impiegata in qualunque servizio di guerra.

CAPO X.

Disposizioni generali e transitorie.

Articoli 83, 84, 85, 86.

Soppressi.

TABELLE ORGANICHE

Tabella n. I degli ufficiali dello stato maggiore generale.

5 generali d'esercito;
49 tenenti generali;
97 maggiori generali;
1 tenente generale medico;
3 maggiori generali medici.

155 totale.

N. B. Non sono compresi in questa tabella gli ufficiali addetti al Ministero della guerra, come: ministro, sottosegretario di Stato e direttori generali, e quelli addetti a servizi estranei all'esercito.

Se un ufficiale generale viene a cessare dalla carica di ministro, di sottosegretario di Stato, mentre è completo l'organico dello stato maggiore generale, potrà rimanere in soprannumero fino alla prima vacanza che si farà nel grado e nella carica che gli può competere.

Tabella n. II degli ufficiali del corpo di stato maggiore.

17 colonnelli;
3 colonnelli o tenenti colonnelli;
52 tenenti colonnelli o maggiori (*a*);
83 capitani.

155 totale.

(*a*) Non è fissato rispettivamente il numero dei tenenti colonnelli e quello dei maggiori, affinchè la promozione dei maggiori al grado di tenente colonnello possa aver luogo secondo le norme che regolano l'avanzamento degli ufficiali di stato maggiore.

Tabella n. III degli ufficiali dei carabinieri Reali (a).

12 colonnelli;
1 colonnello o tenente colonnello;
21 tenenti colonnelli;
50 maggiori;
208 capitani;
260 tenenti;
118 sottotenenti;
1 maestro direttore di banda.

671 totale.

(*a*) Il numero degli ufficiali, eccettuati i colonnelli ed i tenenti colonnelli, può essere variato con legge di bilancio, in relazione ai bisogni della sicurezza pubblica.

Tabella n. IV degli ufficiali dell'arma di fanteria.

116 colonnelli;
256 tenenti colonnelli;
443 maggiori;
2166 capitani;
4208 tenenti e sottotenenti (*a*).

7189 totale.

96 maestri direttori di banda.

7285 totale generale.

(*a*) Fino alla concorrenza di un quarto potranno essere sostituiti da ufficiali di complemento.

Tabella n. V degli ufficiali dei distretti di reclutamento (a).

88 tenenti colonnelli o maggiori;
176 capitani.

264 totale.

(*a*) Sono ufficiali richiamati dalla posizione di servizio ausiliario.

Tabella n. VI degli ufficiali dell'arma di cavalleria (a).

20 colonnelli;
32 tenenti colonnelli;
45 maggiori;
241 capitani;
638 tenenti e sottotenenti (*b*).

935 totale.

(*a*) Per la carica di direttore dei depositi allevamento cavalli e limitatamente a metà dei posti in organico, il ministro della guerra è autorizzato a trattenere ufficiali provetti nel servizio dei depositi stessi e che per ragioni di età debbono essere collocati in posizione ausiliaria, richiamandoli in servizio contemporaneamente al collocamento in detta posizione.

(*b*) Fino alla concorrenza di un quarto potranno essere sostituiti da ufficiali di complemento.

Tabella n. VII degli ufficiali dell'arma d'artiglieria (a).

57 colonnelli;
82 tenenti colonnelli;
147 maggiori;
641 capitani;
1315 tenenti e sottotenenti (*b*).

2242 totale.

(*a*) Compresi gli ufficiali delle fortezze della soppressa tabella n. IX.

(*b*) Fino alla concorrenza di un quarto potranno essere sostituiti da ufficiali di complemento.

Tabella n. VIII degli ufficiali dell'arma del genio.

28 colonnelli;
30 tenenti colonnelli;
46 maggiori;
218 capitani;
288 tenenti e sottotenenti (*a*).

610 totale.

(*a*) Fino alla concorrenza di un quarto potranno essere sostituiti da ufficiali di complemento.

Tabella n. IX degli ufficiali delle fortezze.

Soppressa.

Tabella n. XI degli ufficiali del corpo sanitario militare.

26 colonnelli medici
36 tenenti colonnelli medici;
113 maggiori medici;
314 capitani medici;

274 tenenti e sottotenenti medici (*a*).

763 totale.

(*a*) In parte possono essere sostituiti da ufficiali medici di complemento.

Tabella n. XIV degli ufficiali del corpo veterinario militare.

1 colonnello veterinario;
4 tenenti colonnelli veterinari;
16 maggiori veterinari;
85 capitani veterinari;
107 tenenti e sottotenenti veterinari (*a*).

213 totale.

(*a*) In parte potranno essere sostituiti da ufficiali veterinari di complento.

Tabella n. XV degli ufficiali fuori quadro (*a*)
(*stato maggiore, fanteria, cavalleria, artiglieria e genio*).

19 colonnelli;
23 tenenti colonnelli;
26 maggiori;
181 capitani;
107 tenenti e sottotenenti.

356 totale.

(*a*) Il numero degli ufficiali di ciascun grado può essere variato in relazione al numero dei Collegi militari, stabilito per decreto Reale.

Art. 2.

Sono approvate le seguenti modificazioni alla legge sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito testo unico, approvato con R. decreto n. 380 del 14 luglio 1898; modificato con leggi n. 286 del 7 luglio 1901, n. 216 del 2 giugno 1904, nn. 300, 301 e 302 del 3 luglio 1904, n. 305 dell'8 luglio 1906, n. 372 del 19 luglio 1906, n. 647 del 30 dicembre 1906, n. 84 del 21 marzo 1907, n. 327 del 13 giugno 1907, nn. 479, 483, 494 e 495 del 14 luglio 1907, n. 7 del 5 gennaio 1908 e n. 362 del 7 luglio 1908.

I.

Tabelle II e III, *razioni foraggio e indennità cavalli.*

La concessione del cavallo è estesa ai capitani di fanteria, medici e veterinari che prestano servizio negli istituti militari (esclusi i collegi).

L'indennità cavalli dei capitani di fanteria inscritti nel quadro di avanzamento è estesa ai capitani di fanteria eventualmente comandati in servizio di stato maggiore, nonchè agli ufficiali richiamati dalla posizione ausiliaria ed addetti ai depositi di allevamento.

II.

Sostituire la tabella IV *indennità di carica e soprassoldi fissi per gli ufficiali dell'esercito permanente* colla seguente:

Tabella IV.

Indennità di carica e soprassoldi fissi per gli ufficiali dell'esercito permanente.

Indicazione delle cariche e degli impieghi	Somma annua assegnata
Indennità di carica.	
a) Capo di stato maggiore dell'esercito; tenenti generali designati pel comando di un'armata in guerra; comandanti di corpo d'armata; ispettori generali di cavalleria, d'artiglieria e del genio, comandante generale dell'arma dei carabinieri reali, presidente del tribunale supremo di guerra e marina, se seguiti nel ruolo di anzianità da un comandante di corpo d'armata	4,800
b) Ispettori generali di cavalleria, di artiglieria e del genio; comandante generale dell'arma dei carabinieri reali; presidente del tribunale supremo di guerra e marina; comandante in 2° del corpo di stato maggiore; ufficiale generale addetto al comando del corpo di stato maggiore; comandanti di divisione; ispettore capo di sanità militare	2,400
c) Comandante della scuola di guerra; comandante della scuola d'applicazione di artiglieria e genio e dell'accademia militare; comandante della scuola militare; comandante della scuola d'applicazione di fanteria; comandante della scuola d'applicazione di cavalleria; ispettore delle truppe da montagna; ufficiali generali ispettori d'artiglieria e del genio; ufficiali generali a disposizione per ispezioni; direttore dell'Istituto geografico militare:	
se tenente generale	2,400
se maggiore generale	1,200
d) Sottosegretario di Stato o direttore generale al Ministero della guerra:	
se tenente generale	2,400
se maggiore generale o colonnello (incaricato)	1,200
e) Ispettori di sanità militare; giudici (non militari) del tribunale supremo di guerra e marina; comandanti di brigata di fanteria, o di cavalleria, di brigata alpina; comandanti d'artiglieria; comandanti del genio; ufficiali generali addetti al comando generale dell'arma dei carabinieri reali	1,200
f) Comandanti di legione di carabinieri Reali; comandanti di reggimento; capi di stato maggiore di corpo d'armata; ufficiali superiori reggenti una divisione al Ministero della guerra; colonnelli capi d'ufficio presso il comando del corpo di stato maggiore e presso gli ispettorati generali; colonnelli comandanti o comandanti in 2° negli Istituti militari; colonnelli direttori del genio o capi degli uffici di fortificazione	900
g) Giudici supplenti (non militari) del tribunale supremo di guerra e marina	800
h) Ufficiali superiori capi di servizio; capi di stato maggiore di divisione; chimico farmacista ispettore	600
i) Colonnelli che non coprono le cariche di cui alla lettera *f*)	600
Soprassoldi fissi.	
l) Ufficiali superiori reggenti una sezione al Ministero della guerra o capi ufficio presso il comando del corpo di stato maggiore; ufficiale superiore addetto al comando generale dell'arma dei carabinieri Reali	600
m) Ufficiali addetti agli stabilimenti militari di pena ed alle compagnie di disciplina	300

Indicazione delle cariche e degli impieghi	Somma annua assegnata
n) Ufficiali istruttori dei tribunali militari	600
o) Ufficiali sostituti istruttori dei tribunali militari ed ufficiali sostituti istruttori aggiunti	300
p) Ufficiali subalterni d'artiglieria incaricati del movimento del materiale presso le direzioni di artiglieria	300
q) Ufficiali commissari controllori presso i magazzini centrali militari	500
r) Maestro addetto quale direttore tecnico della scuoa magistrale di scherma ed educazione fisica	1,800
Maestro addetto quale vice direttore tecnico della scuola magistrale di scherma ed educazione fisica	1,200
Maestri coadiutori presso la scuola magistrale di scherma e di educazione fisica	800
s) Ufficiali in servizio presso i depositi di allevamento cavalli, siano effettivi o comandati:	
Direttore	1,200
Capo sezione	1,000
Vice direttore e capitani	800
Subalterni	600

Agli insegnanti militari titolari negli Istituti militari viene corrisposto un soprassoldo annuo variabile fra L. 1200 e L. 500, e fissato con tabella da approvarsi per decreto Reale.

Coloro che fruiscono indennità o soprassoldi maggiori li conserveranno,

Art. 3.

Sono approvate, ed entreranno in vigore sotto la data del 1° luglio 1910, le seguenti aggiunte e varianti alla legge 1° luglio 1896, n. 254.

L'art. 45 della legge 2 luglio 1896, n. 254, è abolito.

Gli ufficiali in servizio attivo permanente che all'entrata in vigore della presente legge faranno parte del personale permanente dei distretti e delle fortezze verranno conservati in ruoli a parte.

Gli ufficiali dei distretti saranno promossi al grado superiore quando siano promossi gli ufficiali delle quattro armi combattenti di pari grado ed anzianità.

In nessun caso però il numero degli ufficiali nei singoli gradi potrà mai superare per i distretti il numero degli ufficiali non richiamati dal congedo esistenti nel ruolo al 1° luglio 1910.

Gli ufficiali del personale delle fortezze saranno promossi contemporaneamente agli ufficiali dei distretti di pari grado ed anzianità.

Le eventuali eccedenze all'organico in qualche grado degli ufficiali del genio saranno compensate con altrettante deficienze nel grado inferiore. Il pareggio coll'organico (quando non si tratti di esuberanza di capitani in dipendenza della legge 19 luglio 1909, n. 493) sarà ottenuto effettuando una sola promozione ogni due vacanze che si verifichino in quei gradi ove vi siano eccedenze.

Al terz'ultimo ed al penultimo periodo dell'art. 35 della legge 2 luglio 1896, n. 254, sono sostituiti i seguenti:

« I sottotenenti provenienti dai sottufficiali, e quelli provenienti dalle scuole di applicazione che non ne hanno superato gli esami finali, sono promossi tenenti assieme ai sottotenenti di fanteria, di cavalleria e del corpo contabile di pari anzianità, al termine del terzo anno di grado.

« I sottotenenti medici e veterinari di complemento sono promossi tenenti all'atto della loro assunzione in servizio permanente ».

Con decreto Reale, sentito il parere del Consiglio di Stato, saranno stabilite le norme per l'esecuzione della presente legge, in modo che vengano rispettati i diritti dell'avanzamento a scelta dei tenenti che trovansi alla scuola di guerra all'atto della promulgazione della legge, e di quelli che saranno ammessi a detta scuola o sosterranno gli esami a scelta negli anni 1910 e 1911.

Disposizioni transitorie.

Art. 1.

Il Governo ha facoltà di attuare gradatamente la presente legge, per quanto riguarda la costituzione di nuovi riparti, con successive leggi di bilancio, man mano avrà disponibile la forza e i quadri occorrenti. Per l'esercizio 1910-911 lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra è aumentato di L. 2,300,000. La ripartizione della somma per capitoli sarà fatta con decreto del ministro del tesoro.

Art. 2.

Le tabelle organiche degli ufficiali avranno vigore col. 1° luglio 1910.

Tuttavia l'aumento dei capitani verrà suddiviso:

per l'arma d'artiglieria, in tre parti eguali che andranno successivamente in vigore col 1° luglio degli anni 1910, 1911 e 1912;

pei corpi sanitario e veterinario, in due parti eguali che andranno successivamente in vigore col 1° luglio degli anni 1910 e 1912.

Art. 3.

Il ministro della guerra ha facoltà di trasformare gradatamente, secondo le esigenze del regolare funzionamento del servizio, gli attuali distretti militari in distretti di reclutamento.

Art. 4.

Per l'attuazione della presente legge il Ministero è autorizzato ad apportare varianti alle indennità eventuali del tempo di pace, in temporanea eccezione all'art. 17 del testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi.

Art. 5.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare in testo unico le disposizioni della presente legge colle disposizioni delle altre leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 17 luglio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

SPINGARDI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

Il numero 516 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Livigno è dichiarato fuori della linea doganale.

La franchigia si estende al dazio di consumo ed ai generi di privativa dello Stato.

Art. 2.

È concesso ai livignesi di introdurre nel territorio doganale in esenzione dai diritti di confine gli animali nati od allevati nel Comune e gli altri prodotti indicati nell'annessa tabella.

In caso di riconosciuti mutamenti nella produzione del territorio comunale il Governo del Re potrà portare variazioni alla quantità e qualità degli animali e degli altri prodotti da ammettersi in esenzione in modo, però, che non ne derivi aumento nell'ammontare totale dei diritti di confine abbuonati per effetto della presente legge.

Art. 3.

Con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, sarà delimitato il territorio extra-doganale e saranno stabilite le norme e le cautele cui è subordinato il godimento della concessione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 17 luglio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

TABELLA dei prodotti che dal comune di Livigno si potranno introdurre nel territorio doganale in esenzione dei dazi di confine.

Qualità dei prodotti	Unità	Quantità	Dazio unitario	Dazio complessivo
Buoi	Numero	7	38	266
Tori	»	8	18	144
Vacche	»	180	10	1800
Giovenchi e torelli	»	160	8	1280
Vitelli	»	343	8	2744
Cavalli di altezza superiore a m. 1.38, n. 10	»	20	25	250
Id. altri, n. 10			40	400
Capre e pecore	»	150	3	450
Maiali di peso fino a 20 kg., n. 30	»	35	3	90
Id. id. superiore a 20 kg., n. 5			10	50
Lana di panno greggio	Quintali	7	140	980
Pelli crude	»	4	Esenti	—
Formaggio a pasta dura quintali 103	»	206	10	1030
Id. a pasta molle quintali 103			15	1545
Burro fresco	»	55	15	825
Cacciagione d'ogni specie	»	3	15	45
Rape	»	5	Esenti	—
Carne fresca	»	8	12	96
Carne secca	»	7	25	175
Ossa e stracci	»	15	Esenti	—
Rottami di rame e bronzo	»	15	4	60
			Totale L.	12,230

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro delle finanze
FACTA.

Il numero 517 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È autorizzata una ulteriore spesa straordinaria di L. 280 mila per completare la costruzione di una nuova Manifattura dei tabacchi in Bari. Tale somma sarà stanziata per L. 80 mila nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze « spese straordinarie » per l'esercizio 1910-911 e la rimanente quota di L. 200 mila sarà stanziata in parti uguali sugli esercizi 1911-912 e 1912-913.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 17 luglio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

Il numero 518 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Nella parte passiva del bilancio del Ministero delle finanze, a decorrere dall'esercizio 1910-911, sarà stanziata l'annua somma di L. 150,000 per concorso dello Stato all'iscrizione dei commessi degli uffici del registro e di quelli delle ipoteche alle assicurazioni popolari di rendite vitalizie esercitate dalla Cassa nazionale di previdenza degli operai, e per un « Fondo sussidi di invalidità e di vedovanza » a favore del detto personale, giusta le norme da stabilirsi con apposito regolamento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 17 luglio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

Il numero **519** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono aboliti gli speciali vincoli stabiliti dal titolo VIII della legge doganale, testo unico, approvato col R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20, per la circolazione, la detenzione ed il deposito all'ingrosso degli olî minerali rettificati nella zona di vigilanza.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 17 luglio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

Il numero **470** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i Nostri decreti 11 giugno 1903, n. 292 e 12 maggio 1904, n. 213, coi quali furono approvati gli elenchi delle quote di concorso a carico della Stato, concesse ai Comuni indicati negli elenchi medesimi, per l'abolizione del dazio sui farinacei;

Viste le leggi 17 febbraio 1907, n. 32 e 10 giugno 1909, n 333, colle quali furono modificate le circoscrizioni territoriali dei Comuni di Prata Sannita (provincia di Caserta), e di Casorezzo (provincia di Milano), e furono istituiti i nuovi comuni di Pratella e di Ossona;

Vista la relazione della Commissione centrale che ha determinate le variazioni da apportarsi alle quote di concorso per l'abolizione del dazio sui farinacei già accordate ai comuni di Prata Sannita e di Casorezzo per effetto delle suindicate modificazioni nelle loro circoscrizioni territoriali;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Articolo unico.

Sono approvate le variazioni nelle quote di concorso dello Stato all'abolizione del dazio sui farinacei, per i comuni di Prata Sannita e di Casorezzo, come all'annesso elenco, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1910.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

ELENCO delle quote di concorso dello Stato per l'abolizione del dazio sui farinacei che devono modificarsi a seguito delle variazioni avvenute nelle circoscrizioni territoriali dei sottoindicati Comuni

PROVINCIA	Circoscrizione alla data dell'assegnazione della quota di concorso		VARIAZIONI AVVENUTE	Circoscrizione attuale	
	COMUNE	Quota annua di concorso assegnata		COMUNE	Nuova quota annua di concorso
Caserta	Prata Sannita	274 07	Legge 17 febbraio 1907, n. 32 Staccata la frazione Pratella e costituita in Comune autonomo	Prata Sannita Pratella	188 82 85 25
Milano	Casorezzo	322 —	Legge 10 giugno 1909, n. 333 Diviso il Comune in due Comuni separati, l'uno di Ossona, l'altro di Casorezzo	Casorezzo Ossona	164 85 157 15
	Totale	596 07		Totale	596 07

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per le finanze: FACTA.

Il numero **472** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduti l'art. 94 del testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con R. decreto 16 luglio 1905, n. 646, e l'art. 25 della legge 22 dicembre 1905, n. 592,

portante provvedimenti per agevolare i mutui fondiari;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio, di concerto col ministro delle finanze e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento per l'esecuzione delle leggi sul Credito fondiario, composto di novantacinque articoli, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — RAINERI — FACTA — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

REGOLAMENTO

per la esecuzione della legge (testo unico) 16 luglio 1905, n. 646, sul credito fondiario, e delle leggi 22 dicembre 1905, n. 592, e 22 dicembre 1907, n. 794.

TITOLO I.

Autorizzazione all'esercizio del credito fondiario.

Art. 1.

Le Società e gli Istituti, per essere autorizzati all'esercizio del credito fondiario in tutto il Regno, o nelle regioni dove manchi l'istituto locale, devono presentare regolare domanda al Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

Alla domanda devono essere allegati:

1° trattandosi di Società commerciali ordinarie esistenti, una copia del verbale dell'assemblea dei soci, nella quale lo statuto fu modificato, e una copia dello statuto modificato, depositato, affisso e pubblicato secondo le prescrizioni del Codice di commercio;

2° trattandosi di Istituti aventi caratteri di corpi morali, una copia delle deliberazioni prese dalle rappresentanze legali dei medesimi ed approvate dalle autorità competenti;

3° trattandosi di Società ed Istituti di credito retti da leggi speciali, una copia dei verbali dell'assemblea o del Consiglio, che ha la suprema vigilanza sull'andamento della Società o dell'Istituto ed una copia dello statuto modificato con le norme stabilite da dette leggi speciali, o, in difetto, con le norme stabilite dal Codice di commercio;

4° trattandosi di Società nuove, la prova dell'adempimento delle disposizioni delle vigenti leggi.

Il Ministero ha facoltà di domandare tutti i documenti necessari a chiarire pienamente la condizione giuridica dell'Istituto o della Società.

Art. 2.

Il decreto Reale di autorizzazione viene promosso dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, dopo accertato l'adempimento elle prescrizioni della legge 16 luglio 1905, n. 646 (testo unico) e del presente regolamento, e sentito il parere del Consiglio di Stato.

La facoltà di emettere cartelle fondiarie viene data con altro decreto Reale, quando gli Istituti o le Società abbiano dimostrato di possedere crediti ipotecari per un ammontare uguale alla metà del capitale versato.

Art. 3.

Alla domanda di autorizzazione ad emettere cartelle, le Società e gli Istituti devono allegare un elenco dei crediti sopra ipoteca di cui sono possessori, indicando per ciascun credito:

a) il nome ed il domicilio del debitore;

b) la somma del credito;

c) la qualità, l'estensione, il valore degl'immobili ipotecati, il luogo dove essi sono situati e l'ufficio ipotecario nel quale l'ipotèca fu inscritta;

d) la data e la natura dell'atto ed il nome del pubblico ufficiale che lo ha ricevuto od autenticato.

Art. 4.

Il Ministero ha il diritto di farsi esibire i contratti relativi ai crediti denunciati, se detti contratti si trovano presso gli Istituti o le Società; se sono depositati presso un pubblico ufficiale, ne prenderà cognizione, facendosi anticipare o rimborsare le spese dagli Istituti o dalle Società interessati.

Il Ministero può farsi confermare dai conservatori delle ipoteche l'esistenza delle iscrizioni ipotecarie denunciate. Le spese sono a carico degli Istituti o delle Società interessati.

Art. 5.

I prestiti sopra ipoteca fino alla metà del capitale, da farsi in denaro contante, possono essere rimborsabili con ammortamento, od anche in una sola volta.

Il loro ammontare non deve essere maggiore della metà o dei tre quinti del valore degli immobili, ai sensi dell'art. 12 della legge (testo unico); e deve trattarsi di prima ipoteca, salvo il disposto dell'ultimo capoverso dello stesso art. 12.

Se i mutui sono rimborsabili con ammortamento, le parti possono approfittare delle disposizioni dell'art. 27 della legge (testo unico) e dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1905, n. 592, relative all'abbonamento delle tasse ipotecarie, di registro e bollo, ed in generale per gli atti connessi col contratto di mutuo o da esso dipendenti.

In tutto il resto sono regolati dalla legge generale.

TITOLO II.

Operazioni.

Art. 6.

Salvo le eccezioni stabilite con leggi speciali, gli Istituti e le Società di credito fondiario non possono prestare che sopra immobili, i quali siano capaci di dare un reddito riconosciuto dall'Istituto o Società mutuante, certo e durevole per tutto il tempo del mutuo e superiore all'annualità dovuta dal mutuatario.

Per le case di nuova costruzione, purchè completamente finite, non è di ostacolo al mutuo la mancanza del permesso di abitabilità da parte dell'autorità municipale.

Gli immobili acquistati con patto di riscatto convenzionale, a termini dell'art. 1515 del Codice civile, non possono formare oggetto di operazioni di credito fondiario, se nel contratto di mutuo non intervenga il venditore con patto di riscatto, per dichiarare di voler assumere, ov'egli del diritto di riscatto faccia uso, tutti gli obblighi derivanti dalla iscrizione ipotecaria.

Trattandosi invece d'immobili venduti con patto di riscatto, bisognerà che sia provato avere il venditore notificato nel termine al compratore la volontà di riscattare, e che il mutuo sia effettivamente destinato all'esercizio del riscatto; e occorrerà inoltre che l'Istituto di credito fondiario intervenga direttamente all'atto, con

cui il venditore provvede alla restituzione del prezzo capitale e al pagamento dei compensi di cui all'art. 1528 del Codice civile.

Gli immobili destinati al servizio di un'industria, vengono accettati a garanzia pel valore che possono avere, detratto l'importo della spesa che potrebbe occorrere per ridurli ad uso comune.

Art. 7.

I fabbricati da ipotecare a garanzia di prestiti sopra ipoteca, devono essere assicurati contro i danni dell'incendio a spese del mutuatario; tuttavia è data facoltà agli Istituti, pei fabbricati rurali, di sostituire all'assicurazione un'altra garanzia riconosciuta idonea a loro giudizio.

L'atto del prestito conterrà il vincolo a favore dell'Istituto o Società di credito fondiario, col conseguente diritto a percepire direttamente dalla Compagnia l'indennità derivante dall'assicurazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 70 della legge (testo unico).

Tale vincolo dovrà essere accettato dalla Compagnia assicuratrice con dichiarazione da essa emessa.

Gli Istituti e le Società di credito fondiario possono domandare che l'assicurazione sia fatta al loro nome e che il pagamento del premio annuale di assicurazione sia fatto per loro mezzo. In questo caso il prezzo di assicurazione è aggiunto allo ammontare dell'annualità e versato con la medesima.

Le indennità pagate dagli assicuratori possono, col consenso dell'Istituto creditore o delle Società creditrici, e con le cautele che si crederà opportuno di adottare, essere restituite ai debitori, allo scopo di riparare la perdita o il deterioramento.

Le medesime disposizioni si estendono ad ogni altro ramo di assicurazione relativo agli immobili.

Art. 8.

Nel caso di somme dovute per causa di espropriazione forzata per pubblica utilità, o di servitù imposta dalla legge, l'Istituto di credito fondiario, agli effetti del citato art. 70 della legge (testo unico), dovrà giustificare il suo credito ipotecario al prefetto, e questi ordinerà il versamento dell'indennità nelle Casse dell'Istituto creditore e sino a concorrenza del suo credito.

La prova che l'Istituto deve fornire per dimostrare la sussistenza del credito deve risultare dal certificato del competente ufficio delle ipoteche e da un estratto autentico dei registri dell'Istituto portante la liquidazione del suo credito.

Il versamento dell'indennità per la parte dovuta all'Istituto s'intende fatto colle riserve dei diritti dei terzi.

Qualora gli Istituti reputino che, non ostante l'avvenuta espropriazione per pubblica utilità di una parte dei beni ipotecati, la restante parte sia sufficiente a garantire con le norme del credito fondiario, la somma residuale del mutuo, essi potranno consentire che l'indennità sia imputata ad estinzione totale o parziale delle semestralità scadute e non pagate; e, qualora il mutuatario sia al corrente coi pagamenti, e sussista l'altra condizione circa il valore dei beni ancora coperti da ipoteca a favore degli Istituti, questi potranno anche consentire che il mutuo continui, senza che sia da loro riscossa ed imputata a diminuzione del mutuo la somma dovuta per indennità.

Art. 9.

Qualsiasi mutamento che porti seco una diminuzione del valore del fondo; così pure qualsiasi atto per parte dei terzi che ne perturbi il possesso o ne contenda il diritto di proprietà, deve essere denunciato dal debitore all'Istituto o alla Società di credito fondiario, entro trenta giorni dall'avvenuto mutamento, turbamento di possesso o dall'avvenuta contestazione del diritto di proprietà.

In questi casi l'Istituto o la Società possono, secondo la gravità dei casi, far procedere a spese dei mutuatari ad una nuova stima degl'immobili ipotecati e chiedere un supplemento d'ipoteca o il pagamento del credito, conformemente all'art. 1980 del Codice civile, e potranno pure esercitare i diritti e le azioni del debitore, a senso dell'art. 1234 del Codice civile.

Art. 10.

Agli effetti degli articoli 64 e 74 della legge (testo unico) il prezzo di vendita dei fondi propri dell'Istituto e da lui venduti, e sempre quando non si faccia luogo alla continuazione del mutuo, può essere convenuto in rate, purchè pagabile nel termine di dieci anni dalla cessione od aggiudicazione ed anche compensato in parte con un mutuo concesso dall'Istituto nei modi ordinari ed in parte a rate pagabili nello stesso termine.

Art. 11.

In tutti i casi in cui il deliberatario o l'acquirente dall'Istituto possa profittare del mutuo esistente, nella misura consentita dalla legge, non è necessaria la costituzione di nuova ipoteca, intendendosi continuativa, *ope legis*, la garanzia ipotecaria e trasferiti nel deliberatario, o nell'acquirente, gli obblighi del primitivo contraente.

Art. 12.

Le anticipazioni procedenti dall'apertura di crediti in conto corrente garantiti da ipoteca di cui all'art. 14, lettera *b)* della legge (testo unico) sono regolate dalle norme stabilite dal titolo XI, libro primo, del Codice di commercio: ove si faccia uso degli assegni bancari (*chèques*), trovano applicazione anche le disposizioni contenute nel capo II del titolo X del libro primo del Codice di commercio.

TITOLO III.

Emissione delle cartelle fondiarie.

Art. 13.

I mutui si fanno in cartelle. Gli Istituti e le Società di credito fondiario non possono emettere cartelle, se non per un valore nominale equivalente a quello dei mutui, di cui all'art. 14, lettera *a)* della legge (testo unico).

Gli Istituti o le Società possono incaricarsi della vendita delle cartelle per conto dei mutuatari, con o senza provvigione.

Art. 14.

È lasciata facoltà all'Istituto o Società di emettere cartelle dell'uno o dell'altro saggio d'interesse, ed anche contemporaneamente cartelle dei diversi saggi permessi dalla legge.

Le cartelle di un determinato saggio d'interesse formano una serie distinta.

Art. 15.

Ove sia stabilita l'emissione contemporanea di più serie di cartelle fondiarie, i mutuatari hanno diritto di scelta tra l'una e l'altra serie.

L'interesse dei mutui è uguale a quello delle cartelle emesse per effettuarli ed è pagabile alla scadenza d'ogni semestre, cioè, al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno.

L'interesse dovuto per ritardato pagamento, non può essere maggiore dell'interesse legale.

Art. 16.

Le cartelle sono staccate da registri a matrice, e portano un numero progressivo continuo. La numerazione si fa distintamente per ogni serie.

Sulla matrice delle cartelle si deve indicare il rogito in ordine al quale sono emesse: sulla cartella basta indicare la data di emissione.

Le cartelle per ciò che riguarda la forma, le dimensioni, fregi, ecc., devono essere eguali al modello da approvarsi per ciascun Istituto o Società dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 17.

Le cartelle devono essere firmate a mano da un amministratore o per esso dal direttore, dal cassiere e da un impiegato incaricato

del riscontro, e segnate con bollo a secco dell'Istituto o Società, che le emette.

Le matrici da cui le cartelle vengono staccate, devono portare le stesse firme delle cartelle.

Art. 18.

Il valore nominale di ogni cartella deve essere di L. 500. Contro il deposito di una cartella fondiaria, ogni Istituto o Società ha facoltà di emettere cinque spezzati, o frazioni, di L. 100 ciascuno. Tali spezzati devono portare, col loro numero d'ordine, il numero e la serie della cartella principale depositata, ed essere rimborsati quando la cartella stessa viene estratta.

Le cartelle possono essere aggruppate in titoli quintupli e decupli.

Sono ammessi, con le cautele fissate dai singoli Istituti e Società, certificati personali di deposito di cartelle a titolo di custodia.

Art. 19.

Le cartelle possono essere al portatore e nominative, e queste anche con cedole al portatore. Le cedole devono portare il numero e la serie della cartella cui sono annesse.

Quando le cedole di una cartella siano esaurite, gli Istituti e le Società possono, invece di rinnovare il titolo, aggiungere al medesimo un nuovo foglio di cedole.

Art. 20.

Le cartelle fondiarie nominative si possono trasferire sotto altri nomi, e tanto le nominative quanto quelle al portatore si possono tramutare, con le norme fissate dai seguenti articoli.

Art. 21.

Il trasferimento delle cartelle nominative può effettuarsi:

a) mediante convenzione notarile;

b) mediante dichiarazione, fatta presso l'Istituto o Società di credito fondiario, che ha emesso la cartella, dal titolare o da un suo speciale procuratore. La firma del dichiarante deve essere autenticata da un notaio;

c) mediante esibizione della cartella portante dichiarazione di cessione con la firma del titolare autenticata da un notaio.

Anche nel primo e nel secondo caso si deve fare la consegna della cartella.

Art. 22.

Il trasferimento delle cartelle fondiarie nominative si eseguisce anche per decisione del giudice, passata in giudicato, che espressamente la ordini, e che sia essa pure accompagnata dalle cartelle fondiarie.

Art. 23.

Il trasferimento agli eredi, legatari ed altri aventi diritto nei casi di successione, ha luogo previo deposito in originale, od in copia autentica, dei titoli legali a possedere e dell'atto di morte del titolare. Nel caso di controversia sul diritto a succedere, il trasferimento non può aver luogo, se non viene prodotta anche la decisione giudiziale, passata in giudicato.

Nei casi di cessione di beni o di fallimento si applicano le leggi in vigore sulla materia, ed i trasferimenti hanno luogo in conformità alle sentenze dei giudici competenti.

Anche nei casi di morte, di cessione di beni o di fallimento, la domanda di trasferimento deve essere accompagnata dalle cartelle fondiarie, salvo che il giudice abbia espressamente ordinato che il trasferimento abbia luogo senza il detto deposito. In quest'ultimo caso, però, il trasferimento non potrà eseguirsi, se non dopo l'adempimento delle formalità prescritte dall'art. 28, e dopo spirato il termine ivi stabilito.

Art. 24.

Pel tramutamento di cartelle fondiarie al portatore in nominative o con cedole al portatore, basta presentare domanda all'Istituto o alla Società emittente, consegnando contemporaneamente le cartelle da tramutarsi.

Art. 25.

Pel tramutamento di cartelle fondiarie nominative, anche con cedole al portatore, in cartelle fondiarie al portatore, e pel tramutamento di cartelle nominative in cartelle nominative con cedole al portatore, la firma del titolare o del suo speciale procuratore deve essere autenticata da un notaio.

Alla domanda devono essere allegati i titoli da tramutarsi.

I tramutamenti, di cui nel presente articolo, possono aver luogo solo quando le cartelle non siano soggette a vincolo di sorta.

Art. 26.

Ciascun Istituto e Società deve tenere un registro per i trasferimenti e i tramutamenti delle cartelle fondiarie.

Art. 27.

Le dichiarazioni di perdita, furto o distruzione di una o più cartelle fondiarie nominative con cedole nominative devono farsi all'Istituto o Società emittente, ed all'ufficio presso cui sono da farsi i pagamenti delle cedole, dall'intestato o dal suo legittimo rappresentante, chiedendo la sospensione del pagamento degli interessi e la surrogazione di altra equivalente cartella a quella smarrita, rubata o distrutta.

L'Istituto o Società deve fare la relativa annotazione di *fermo*.

Art. 28.

A cura dell'Istituto o Società, ma a spese del richiedente, si deve pubblicare per due volte in distinte settimane nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, in uno dei giornali della Provincia, dove l'Istituto o Società ha la sua sede, e in uno dei giornali della Provincia dove l'intestato ha il suo domicilio, e dove asserisce o presume che abbia smarrita o sia stata rubata o distrutta la cartella, l'avviso dell'asserita perdita, furto o distruzione di questa, con dichiarazione che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione, senza che siano avvenute o presentate opposizioni alla sede centrale dell'Istituto o Società, si emetterà una nuova cartella in surrogazione.

Art. 29.

Trascorsi sei mesi, a tenore del precedente articolo, se non fu presentata opposizione, l'Istituto o Società emette una nuova cartella di surrogazione, sulla cui matrice, oltre al numero di essa, si deve annotare l'annullamento della precedente cartella, che fu così surrogata. L'Istituto o Società provvede al pagamento delle cedole semestrali arretrate.

Art. 30.

Allorchè nel periodo di sei mesi si presentino opposizioni alla consegna di una nuova cartella di surrogazione per parte del possessore o detentore della cartella dichiarata smarrita, rubata o distrutta, l'Istituto o Società deve sospendere ogni deliberazione, e non emettere alcuna cartella di surrogazione, se non in virtù di una decisione del giudice competente, passata in giudicato; salvo che il titolare e il possessore delle cartelle si mettano d'accordo per far cessare la procedura e far cancellare l'annotazione di *fermo*.

Art. 31.

Nel caso di perdita, furto o distruzione di una cartella fondiaria nominativa con cedole al portatore si procede come è disposto nei precedenti articoli, ma in nessun caso può essere sospeso il pagamento delle cedole.

La nuova cartella, da emettersi in surrogazione della cartella smarrita, rubata o distrutta, deve essere priva delle cedole pel pagamento degli interessi sino al tempo cui giungevano le cedole della cartella smarrita, rubata o distrutta.

Art. 32.

Nella dichiarazione di perdita, furto o distruzione d'una cartella fondiaria, il richiedente deve eleggere domicilio nel luogo dove è la sede dell'Istituto o della Società.

Tutte le spese degli atti e della procedura, di cui negli articoli 27 e seguenti, sono a carico del richiedente.

Art. 33.

Operato il rilascio della nuova cartella di surrogazione e rimasta annullata la precedente, non sono più ammesse opposizioni, e gli atti o le sentenze che potessero intervenire o siano intervenute in proposito, non hanno più alcun effetto in riguardo all'Istituto o Società.

Art. 34.

L'Istituto o Società, presso i quali fu presentata dichiarazione di perdita, furto o distruzione d'una cartella fondiaria nominativa, ne deve dare avviso, affinchè la sospensione degli interessi abbia effetto, a tutti quegli Istituti o Società, che si sono assunti, o in base a convenzioni future si assumeranno, di pagare le cedole o di effettuare il rimborso delle cartelle estratte, verso reciprocità di trattamento.

Art. 35.

Di ogni procedura in corso per perdita, furto o distruzione di cartelle nominative, si deve tenere un elenco esposto in una sala aperta al pubblico della sede centrale e delle altre sedi o agenzie dell'Istituto o Società, con indicazione sommaria delle cartelle denunziate come smarrite, rubate o distrutte.

Art. 36.

Nel caso di perdita, distruzione o furto di cartelle al portatore si applicano gli articoli 56 e 57 del Codice di commercio.

TITOLO IV.

Rimborso delle cartelle e pagamento degl'interessi sulle medesime.

Art. 37.

Al principio di ciascun semestre si devono rimborsare alla pari tante cartelle fondiarie quante corrispondono all'ammontare delle quote d'ammortamento dovute (anche quando non siano state pagate) dai debitori nel semestre antecedente, aggiunti:

1° l'importo di quant'altro risulta versato in numerario nel semestre medesimo per restituzione anticipata di capitale, considerando come restituzioni anticipate le somme ricuperate a conto capitale dagli Istituti e dalle Società nei procedimenti di espropriazione;

2° l'importo delle perdite sofferte.

Nel caso di continuazione del mutuo, ai sensi degli articoli 61, 62 e ultimo capoverso dell'art. 64 della legge (testo unico), si dovrà aggiungere l'importo di quanto sarà pagato per ridurre il debito ai tre quinti del relativo prezzo.

Nel caso di vendita a trattative private, a senso dell'art. 60 della detta legge, si dovrà aggiungere l'importo di quanto sarà ricavato in conto capitale dalla vendita.

Nel caso che l'Istituto sia aggiudicatario, e che abbia differito il rimborso della totalità del mutuo si dovrà aggiungere l'importo della differenza tra la somma mutuata ed i due quinti del prezzo d'aggiudicazione, a senso dell'art. 64 della legge; e nel caso di rivendita l'importo del prezzo e, occorrendo, il supplemento della differenza, salvo il caso in cui l'acquirente approfitti della continuazione del mutuo.

Se prima della verificazione dei casi contemplati nei precedenti capoversi l'Istituto o la Società avrà dovuto erogare somme del proprio in estinzione di cartelle, potrà compensarsi con le somme riscosse in seguito e che si sarebbero dovute destinare ad ammortizzazione di cartelle.

Art. 38.

Agli effetti dell'articolo precedente gli Istituti e le Società devono compilare, entro quindici giorni dalla chiusura della situazione semestrale, un quadro secondo il modello *A*, con le seguenti indicazioni distintamente per ciascun mutuo sopra ipoteca:

1° il suo ammontare originario;

2° l'anno della stipulazione;

3° la durata del mutuo;

4° l'ammontare della quota d'ammortamento compresa nella semestralità maturata alla chiusura di detta situazione;

5° l'ammontare delle restituzioni anticipate in cartelle, se ve ne furono;

6° l'ammontare delle restituzioni in denaro, se ve ne furono;

7° le perdite liquidate nel semestre, se ve ne furono.

Ai nn. 5 e 6 verrà aggiunto l'importo di quant'altro fu conseguito per riduzione di mutuo, ai termini del precedente art. 37.

Quegli Istituti e quelle Società, che emettono cartelle fondiarie di più saggi d'interesse, devono compilare un quadro speciale per ciascuna serie di cartelle, rispettivamente per ciascuna serie dei mutui corrispondenti.

Una copia di detti quadri, firmata da un amministratore o per esso dal direttore, e dal ragioniere capo, dev'essere comunicata al Ministero d'agricoltura, industria e commercio; però i singoli mutui, nella copia, devono essere indicati col numero del ruolo o della partita e non col nome del debitore.

Art. 39.

Il Ministero ha facoltà di verificare l'esattezza delle cifre contenute nei quadri indicati nell'articolo precedente.

Art. 40.

La somma delle quote semestrali di ammortamento dovuto dai debitori, delle restituzioni anticipate in danaro, delle perdite liquidate nel semestre e di quant'altro, ai sensi degli articoli che precedono, fosse stato versato all'Istituto per riduzione di mutuo, determina la quantità delle cartelle da estrarre pel relativo rimborso.

Le frazioni di L. 500 vengono conteggiate nel semestre successivo.

Art. 41.

L'estrazione a sorte delle cartelle deve essere fatta ogni anno, pubblicamente, al 1° febbraio ed al 1° agosto, purchè non festivi, nel qual caso si rinvia al giorno feriale più prossimo, e coll'intervento di un delegato governativo, il quale deve assistere anche all'imborsazione dei numeri.

Tutte le cartelle emesse, e non sorteggiate, devono essere rappresentate singolarmente nell'urna dai loro numeri di matrice.

Quando gli Istituti e le Società conservino in un'urna, sigillata alla presenza di un delegato governativo, i numeri delle cartelle emesse e non estratte nei semestri anteriori, si aggiungono nell'urna i numeri delle cartelle emesse rispettivamente fino al 30 giugno ed al 31 dicembre precedenti al giorno in cui ha luogo l'operazione.

Il delegato governativo deve in tal caso assistere anche: 1° alla rottura dei sigilli ed all'apertura dell'urna; 2° alla imborsazione dei dei numeri che si aggiungono; 3° alla apposizione dei nuovi sigilli di chiusura.

Il Ministero può prescrivere al delegato governativo di procedere alla verificazione di tutti i numeri contenuti nell'urna.

Non più tardi di quindici giorni dalla eseguita estrazione, i numeri estratti vengono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* del Regno in uno speciale ed unico supplemento per tutti gli Istituti di credito fondiario. La pubblicazione in altri periodici è facoltativa.

Art. 42.

Le cartelle estratte vengono pagate in numerario alla pari a partire dal 1° dei successivi mesi di aprile e di ottobre, e non pro-

ducono interesse dopo quello del semestre in corso al tempo dell'estrazione.

Art. 43.

Le cartelle fondiarie estratte che si presentano per il rimborso devono conservare attaccate le cedole successive alla scadenza in cui le cartelle stesse diventano rimborsabili. L'ammontare delle cedole mancanti viene detratto dalla somma che deve essere rimborsata, fermo nell'Istituto o Società l'obbligo di pagare le cedole stesse, man mano che vengono presentate all'esazione.

Art. 44.

Le cartelle fondiarie al portatore, rimborsate in seguito alla estrazione a sorte, sono immediatamente annullate con perforazione.

Esse sono distrutte in presenza del delegato governativo, redigendosi processo verbale di questa operazione, che deve aver luogo in occasione del sorteggio semestrale.

Il termine, che deve decorrere tra il rimborso e la distruzione, viene fissato dai singoli Istituti o Società, coll'approvazione del Governo.

Art. 45.

Le cartelle nominative rimborsate in seguito alla estrazione a sorte, e le cedole ad esse annesse vengono immediatamente annullate con perforazione, ma si conservano ad ogni effetto di diritto per tutto il termine della prescrizione.

Art. 46.

Le cartelle restituite per pagamento anticipato di mutui e quelle, che per qualunque titolo debbono cessare di aver valore, vengono annullate con perforazione, e, quando sia il caso, anche distrutte, colle norme stabilite nei precedenti articoli

Art. 47.

Le cedole delle cartelle sono semestrali, colle scadenze al 1° aprile e al 1° ottobre di ciascun anno: è però in facoltà degli Istituti e delle Società di emettere cartelle con cedole trimestrali, con la scadenza al 1° gennaio, al 1° aprile, al 1° luglio ed al 1° ottobre di ciascun anno.

Pel pagamento degli interessi occorre la presentazione della cartella soltanto quando essa sia nominativa o con cedole nominative.

Art. 48.

Le cedole all'atto del pagamento sono annullate con perforazione.

Art. 49.

Trattandosi di Istituti o Società di credito fondiario che abbiano fatto mutui in numerario col capitale versato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1°, capoverso secondo della legge (testo unico), si applicano le seguenti disposizioni.

Nel calcolare la somma delle cartelle da estrarsi a sorte, non si tiene conto di questi mutui fatti senza corrispondenti emissioni di cartelle.

Questi mutui sono tenuti distinti, dalla massa generale dei crediti, sotto il titolo di *Mutui in numerario;* e quanto viene versato dai debitori in pagamento dei medesimi, sotto forma di quote di ammortamento, se i mutui sono ammortizzabili o di restituzioni in denaro, più quanto corrisponde a perdite liquidate, deve essere nuovamente impiegato in mutui della stessa specie, o nell'acquisto di cartelle fondiarie, da dichiararsi fuori di circolazione.

Le cartelle da acquistarsi in conformità delle disposizioni del presente articolo e dell'art. 1° della legge (testo unico), sono dichiarate fuori di circolazione, apponendosi traversalmente la scritta: « *Cartelle fondiarie vincolate, legge (testo unico) 16 luglio 1905, n. 646, articolo 1°* », da sottoscriversi dal direttore e dal cassiere della Società o dell'Istituto.

Le cartelle vincolate sono escluse dal rimborso, ed ove vengano estratti i numeri, che le contrassegnano, l'estrazione dei medesimi si considera come non avvenuta, e si prosegue l'operazione fino a raggiungere la quantità di cartelle rimborsabili determinata dall'art. 37.

Al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno l'ammontare dei *mutui in numerario* o delle *cartelle vincolate*, o la somma di entrambi deve essere non inferiore alla metà del capitale versato.

Una copia di detto modello debitamente riempito, firmata con le norme stabilite dall'ultimo capoverso dell'art. 38, deve essere mandata al Ministero di agricoltura, industria e commercio.

TITOLO V.

Trasformazione dei mutui fondiari e sistemazione del debito arretrato — Conversione delle cartelle fondiarie.

Art. 50.

I debitori possono domandare un nuovo mutuo in cartelle fondiarie, a saggio d'interesse ridotto, allo scopo di estinguere col prezzo delle medesime il mutuo antico.

Gli Istituti e le Società stabiliranno le cautele che nel loro interesse devono essere osservate per effettuare tali trasformazioni.

Art. 51.

Le domande di concessione dei mutui destinati a restituirne anticipatamente altri stipulati a saggio superiore, ai sensi della legge 22 dicembre 1905, n. 592, possono essere rivolte all'Istituto, che concesse il mutuo in corso o ad altro Istituto di credito fondiario.

Art. 52.

Quando la domanda sia fatta all'Istituto presso il quale è in corso il mutuo, il richiedente deve, fra l'altro, obbligarsi a pagare:

a) la somma necessaria per ridurre il residuo capitale del mutuo a cifra multipla di L. 500;

b) centesimi 25 per ogni cartella unitaria, o multipla, da emettersi in corrispondenza della nuova stipulazione;

c) l'eventuale differenza fra il rimborso alla pari delle attuali cartelle e il prezzo di vendita delle nuove, se questa sia fatta a cura dell'Istituto;

d) gli interessi sulla somma di cui alla lettera *a*) e sul capitale ridotto del mutuo, da calcolarsi fino al tempo in cui, per effetto del prossimo sorteggio, verranno ad essere rimborsabili le cartelle, corrispondenti al mutuo da trasformare, salvo all'Istituto di compensare al debitore il frutto ricavabile dal reimpiego temporaneo della somma, che possa essere ammesso dall'Istituto su proposta del debitore;

e) l'imposta di ricchezza mobile relativa agli interessi, di cui alla lettera *d*), nei casi nei quali sia dovuta, ai termini del contratto.

Art. 53.

Chi intenda trasformare il mutuo in altro mutuo a saggio inferiore da stipularsi con diverso Istituto, deve obbligarsi a pagare la differenza fra la somma necessaria per la estinzione del mutuo, ai termini di legge, e quella da mutuare in contanti o ricavabile dalla vendita delle cartelle nuove da emettere.

Art. 54.

Per i mutui a contanti, di cui all'art. 84 della legge (testo unico) 16 luglio 1905, n. 646, sia che la trasformazione avvenga presso lo stesso Istituto, sia che la estinzione del mutuo in corso abbia luogo mediante stipulazione di nuovo mutuo con altro Istituto, il richiedente deve obbligarsi a pagare:

a) l'interesse sul capitale a cui sarà ridotto il mutuo da trasformare, liquidato fino al giorno della trasformazione;

b) l'imposta di ricchezza mobile relativa a detto interesse, in quanto sia dovuta ai termini del contratto;

c) la differenza sulla provvisione pattuita, ai sensi dell'art. 11 del R. decreto 9 luglio 1891, n. 397.

Art. 55.

Quando esista un debito per semestralità arretrate, interessi di mora, spese giudiziali e altri accessori, il richiedente deve dichiarare in qual modo intenda provvedere alla sistemazione e al pagamento del debito stesso ed obbligarsi a dare le cautele che dall'Istituto saranno stabilite.

Uguale dichiarazione il richiedente deve fare quando intenda ottenere, a sensi dell'art. 6 della legge 22 dicembre 1905, n. 592, l'anticipazione della somma occorrente per la trasformazione del mutuo.

Art. 56.

Nel caso che, a maggior garanzia del debito arretrato o della somma anticipata in conformità dell'articolo precedente, l'Istituto esiga un'ipoteca, il richiedente deve presentare i documenti atti a provarne la validità ed efficacia, nei termini dell'ultimo capoverso dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1905, n. 592.

Tale ipoteca può essere costituita o sui beni già vinc lati per il mutuo o su altri beni, anche di terzi.

Art. 57.

Gli Istituti, ove ne ravvisino la necessità, fanno eseguire da periti di loro fiducia, ed a spese dei richiedenti, la stima dei beni di che al precedente articolo.

Per le spese di perizia deve farsi un congruo deposito di somma che sia richiesta dall'Istituto.

Se entro due mesi dalla richiesta il deposito non fosse effettuato, la domanda di trasformazione sarà considerata come non fatta.

La perizia è fatta nell'interesse degli Istituti, i quali non rimangono vincolati dai risultati di essa.

Art. 58.

Il debito da sistemare, a norma dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1905, n. 592, è costituito dalle semestralità scadute e non pagate, dai relativi interessi di mora maturati e liquidati, nonchè dalle spese giudiziali, dalle somme anticipate per eventuali differenze di prezzo di cartelle, e da quanto altro fosse dovuto al credito fondiario il giorno della stipulazione del contratto di trasformazione e sistemazione.

Il detto debito è pagabile a semestralità fisse, comprendenti la quota di ammortamento, l'interesse in misura non superiore a quella stabilita per il mutuo trasformato e la relativa imposta di ricchezza mobile.

Le semestralità hanno scadenza eguale a quelle del mutuo.

Per il debito arretrato sono tenuti conti individuali a parte, ed è istituita apposita voce nelle scritture e nelle situazioni generali dei crediti fondiari.

Art. 59.

La domanda di trasformazione non sospende in alcun modo il pagamento delle semestralità, nella misura già convenuta, che posteriormente vengano a scadere, nè gli atti esecutivi iniziati a carico dei debitori morosi, restando liberi i crediti fondiari di proseguirli, occorrendo, fino al loro compimento.

Art. 60.

Nel caso, che a favore del credito fondiario debba costituirsi la ipoteca, di cui all'art. 56 del presente regolamento, è stipulato un contratto condizionato da avere effetto dopo che, accesa la iscrizione, dal certificato del conservatore delle ipoteche non risulti la preesistenza di altre iscrizioni o trascrizioni, o ne risultino di quelle che non menomino, a giudizio dell'Istituto, l'utilità della garanzia costituita.

Si procederà quindi alla stipulazione del contratto definitivo di trasformazione del mutuo.

Art. 61.

Gli annotamenti della trasformazione dei mutui, che gli Istituti sono in facoltà di fare eseguire in margine alle iscrizioni ipotecarie, a termini dell'art. 20 della legge 22 dicembre 1905, n. 592, si operano con la consegna al conservatore delle ipoteche di una copia del contratto di trasformazione esente da tassa ed autenticata dal notaio.

Art. 62.

Gl'Istituti di credito fondiario che intendono far uso della facoltà ad essi consentita dall'art. 34 della legge (testo unico), debbono presentare al Ministero di agricoltura, industria e commercio il piano della divisata conversione, indicando il tipo e, ove ne sia il caso, la serie di cartelle che vogliono ritirare dalla circolazione, il saggio di interesse delle cartelle da emettere in cambio di quelle che si ritirano; l'epoca fissata per applicare ai mutuatari il beneficio della riduzione dell'interesse, e la proporzione di questa nel caso in cui non possa applicarsi per intero.

La conversione delle cartelle potrà esser fatta anche per una parte soltanto dello stesso tipo o della stessa serie: in questo caso le cartelle da ritirare saranno designate per estrazione.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio, esaminato il piano e sentito il Ministero del tesoro, dichiara se nulla osti all'applicazione di esso; ed ha facoltà di richiedere che venga opportunamente modificato ove risulti contrario alle disposizioni della legge.

TITOLO VI.

Concessioni di mutui destinati a migliorare i fondi rustici.

Art. 63.

Per fruire della proroga per il rimborso del capitale, nei casi di mutui esclusivamente destinati a migliorare i fondi rustici, sui quali è costituita l'ipoteca a garanzia dell'Istituto, in conformità dell'articolo 13 della legge 22 dicembre 1905, n. 592, i proprietari debbono unire alla domanda il piano dei lavori da eseguire col relativo fabbisogno, obbligarsi di compierli entro un termine non maggiore di cinque anni dalla data del contratto definitivo, e, quando si tratti di mutui in cartelle, dare facoltà agli Istituti di tenerle in deposito gratuito e di venderle direttamente, in una o più volte, secondo le richieste del mutuatario.

Art. 64.

La somma data a mutuo in numerario, o quella ricavata dall'alienazione delle cartelle, è accreditata al mutuatario in conto corrente ad un interesse da stabilirsi.

Prima dell'inizio dei lavori di miglioramento può essere concesso un prelevamento non maggiore di un quinto della somma nominale mutuata; i prelevamenti successivi non possono aver luogo che in base a stati dimostrativi dei lavori eseguiti, da verificarsi nei modi che saranno concordati cogli Istituti ed a spese dei mutuatari.

Art. 65.

Le disposizioni dei precedenti articoli 63 e 64 sono applicabili anche nel caso previsto dall'art. 14 della legge 22 dicembre 1905, n. 592, relativo alla concessione di mutui garantiti dall'ipoteca speciale sulle migliorie.

Però l'ammontare del primo prelevamento non può essere maggiore della differenza fra i tre quinti del valore dei fondi ipotecati, accertato colla nuova perizia, ed il residuo del mutuo originario e, qualora si tratti di mutui in cartelle, l'Istituto non può alienarne, prima dell'inizio dei lavori, che per un valore nominale corrispondente alla differenza stessa. Le vendite successive sono fatte gradatamente, secondo i riconosciuti bisogni di prelievo da parte dei mutuatari.

Art. 66.

La sospensione ingiustificata dei lavori, o la destinazione parziale

o totale delle somme prelevate a fini diversi da quelli per i quali il mutuo fu concesso, importa la decadenza dal beneficio della proroga per l'ammortizzazione del capitale mutuato, a cominciare dal semestre successivo a quello in cui fu accertato, nelle forme di legge, l'inadempimento dei patti contrattuali.

Nel caso però di mutui garantiti da ipoteca speciale sulle migliorie, tale inadempimento importa la decadenza immediata dal beneficio del termine per il rimborso del capitale. Le somme eventualmente disponibili in conto corrente e le cartelle rimaste in deposito presso l'Istituto sono applicate, d'ufficio, in anticipata restituzione parziale del mutuo.

TITOLO VII.

Fondo di riserva.

Art. 67.

Gli Istituti e le Società con limitata emissione di cartelle debbono destinare una parte non minore del decimo degli utili netti annuali alla formazione di un fondo di riserva, fino a che questo abbia raggiunto almeno la metà del capitale versato.

Per gli altri Istituti la prelevazione ha luogo fino a che il fondo di riserva, unitamente al fondo di garanzia, non abbia raggiunto il decimo dell'ammontare delle cartelle in circolazione. Le successive prelevazioni sono fatte nella misura sufficiente a mantenere il detto rapporto.

Il fondo di riserva deve essere impiegato in titoli emessi o garantiti dallo Stato, e in cartelle fondiarie non emesse dallo stesso Istituto o Società.

TITOLO VIII.

Disposizioni tributarie.

Art. 68.

I certificati delle iscrizioni ipotecarie e delle trascrizioni, e in generale, gli atti, certificati, estratti e documenti considerati nell'articolo 10 della legge 22 dicembre 1905, n. 592, si rilasciano in carta libera, ma debbono essere richiesti dagli Istituti di credito fondiario con apposita domanda, pure in carta libera, in cui sia fatto esplicito riferimento alla domanda di nuovo mutuo o di trasformazione di precedenti mutui a saggio superiore in mutui al 3.75 per cento o ad altro saggio inferiore, e sia indicato l'importo del mutuo, aggiungendo, in caso di trasformazione, anche gli altri estremi del relativo contratto.

Tali domande sono conservate dagli uffici delle ipoteche, dagli altri uffici pubblici e dai notai che rilasciano l'atto.

Nei certificati, negli estratti e negli atti e documenti rilasciati come sopra, deve farsi menzione della domanda degli Istituti e dell'uso esclusivo a cui quelli sono destinati.

Gli Istituti di credito fondiario hanno l'obbligo di conservare i detti certificati ed atti nei fascicoli riguardanti i mutui, cui si riferiscono, e di esibirli agli ispettori demaniali in occasione di verificazioni.

Gli Istituti non assumono responsabilità per ritardo o per altra causa che impedisca la sollecita e completa raccolta degli atti.

Art. 69.

Le disposizioni dell'articolo precedente sono applicabili tanto alla piena documentazione delle domande di mutuo inizialmente presentate per somma non superiore a L. 20,000, quanto alla documentazione ulteriore relativa a domande ammesse dall'Istituto per somma non eccedente le L. 20,000.

In tali casi, nelle richieste di documenti, da farsi direttamente dagli Istituti, sarà fatto esplicito riferimento alla domanda o alla deliberazione di concessione del mutuo, specificandone lo importo.

Art. 70.

Nel caso di anticipata restituzione parziale del mutuo, il capitale ancora dovuto, sul quale deve liquidarsi il contributo, giusta l'art. 4 della legge 22 dicembre 1905, n. 592, si determina, deducendo dal capitale originario del mutuo le quote semestrali di ammortamento già versate e il capitale eventualmente restituito in anticipazione.

Art. 71.

Nel caso in cui la durata del mutuo, stabilita nell'atto di concessione del mutuo stesso, venga prolungata od abbreviata con atto successivo, il contributo a titolo di abbonamento alle tasse sugli affari, di cui all'art. 4 della legge 22 dicembre 1905, n. 592, dovrà corrispondersi fino alla scadenza stabilita col nuovo contratto.

Quando però si abbrevia il termine stabilito nel primo contratto, dev'essere versato all'erario, nel momento della stipulazione del nuovo atto, il quarto delle quote di abbonamento corrispondenti agli anni, di cui viene diminuita la durata del mutuo.

Art. 72.

Nel caso di anticipata restituzione totale o parziale del mutuo, il compenso dovuto all'erario secondo l'articolo 4, primo comma, della legge 22 dicembre 1905, n. 592, deve corrispondere al quarto del contributo, che sarebbe dovuto in ragione del capitale anticipatamente restituito e del numero delle rate semestrali ancora da pagarsi secondo l'originario contratto.

Art. 73.

Nel caso di espropriazione forzata degli stabili, che garantiscono un mutuo fondiario, se il deliberatario estingue il mutuo, sarà riscosso solo il quarto dei diritti erariali dovuti per le semestralità ancora da scadere secondo il contratto di mutuo.

Eguale riduzione compete al deliberatario, che intende profittare del mutuo concesso al debitore espropriato per la somma che eventualmente debba versare per ridurre il mutuo ai tre quinti del prezzo di aggiudicazione.

Sul mutuo così ridotto sarà liquidato il compenso da pagarsi in abbonamento per le rate da scadere; salvo, se del caso, il diritto alla riduzione del compenso, quando la somma dovuta sia ridotta alla metà del mutuo originario od a somma inferiore.

Nel caso di più lotti e di più aggiudicatari, l'ammontare dei diritti erariali dovuti dal debitore espropriato è ripartito fra gli aggiudicatari in proporzione del prezzo di aggiudicazione dei lotti rispettivi.

Per i lotti di cui venga pagato subito il prezzo, sarà dovuto solo il quarto dei diritti erariali spettanti sulle semestralità ancora da scadere; e così pure per le somme che verseranno gli aggiudicatari, che intendono approfittare del mutuo, per ridurlo nei limiti dei tre quinti del prezzo rispettivamente dovuto.

Il compenso in abbonamento per le rate da scadere è liquidato in ragione della parte di mutuo assunta da ciascun aggiudicatario, e nella stessa misura, normale o ridotta, che era in vigore in confronto del mutuatario al momento dell'espropriazione.

Qualora il compenso venga liquidato in misura normale, competerà poi a ciascuno dei nuovi debitori la riduzione del compenso, quando la rispettiva parte del mutuo sarà ridotta alla metà od a somma inferiore.

Art. 74.

Il compenso, dovuto all'erario per le tasse sugli affari, dev'essere versato all'Ufficio del registro del luogo ov'è stato stipulato il contratto definitivo di mutuo.

Per i mutui in corso, al momento della pubblicazione del regolamento, il compenso sarà versato all'Ufficio ove trovasi iscritta la relativa partita.

Art. 75.

Il pagamento del compenso spettante all'erario per le tasse sugli affari deve cominciare alla scadenza della prima semestralità di ammortamento, continuando per ciascuna scadenza semestrale fino

all'ultima scadenza fissata nel contratto di mutuo, quantunque l'Istituto non abbia incassato le semestralità scadute e il mutuo nel fatto non sia stato estinto nel termine stabilito.

Art. 76.

Gli Istituti di credito fondiario sono esonerati dal pagamento dei centesimi addizionali per la distribuzione dell'imposta, di cui nella lettera *a*) dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1905, n. 592.

Tale imposta, ai sensi dell'art. 3 della legge predetta, deve versarsi direttamente nella tesoreria provinciale del luogo ove l'Istituto ha la sua sede centrale, in due rate, entro il 28 febbraio e il 31 agosto di ogni anno.

Le dichiarazioni relative all'ammontare del contributo sulla ricchezza mobile, accertato tanto con le semestralità scadute il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno, quanto coi conguagli eseguiti in occasione di contratti di mutui o di restituzioni anticipate, sino alla chiusura del semestre immediatamente precedente, devono essere presentate entro il 31 gennaio e 31 luglio dell'anno stesso.

TITOLO IX.

Vigilanza governativa.

Art. 77.

Gli Istituti o le Società, che esercitano il Credito fondiario, sono sottoposti alla vigilanza del Ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale l'esercita per mezzo dell'Ispettorato degli Istituti di credito e di previdenza.

Con decreto Reale viene determinato il contributo annuo di ciascun Istituto o Società per le spese di vigilanza.

Art. 78.

È in facoltà del Ministero di agricoltura, industria e commercio di fare eseguire, in ogni tempo, ispezioni agli Istituti e alle Società predetti.

Ogni ispezione deve essere eseguita nel giorno stesso in cui i funzionari incaricati di compierla si presentano all'Istituto, nè può essere rimandata per qualsiasi motivo ad altro giorno. Occorrendo più di un giorno, l'ispezione si prosegue nei giorni successivi senza interruzione, con quelle precauzioni che i funzionari stessi credano necessarie per assicurarne il risultato.

Nell'eseguire le ispezioni si deve aver riguardo alle esigenze del pubblico servizio.

Il Consiglio d'amministrazione, il direttore e coloro che li rappresentano, sono obbligati a fornire tutte le spiegazioni e rendere ostensibili tutti i documenti richiesti dai funzionari che hanno l'incarico dell'ispezione e debbono fare assistere all'ispezione il capo dei servizi ai quali si riferisce il riscontro.

I risultati di ogni ispezione devono essere accertati per mezzo di processo verbale. Qualora sorga contestazione fra i funzionari governativi ed i rappresentanti dell'Istituto, deve farsene particolareggiata menzione nel verbale. Esso porta la firma di tutti gli intervenuti, ciascuno dei quali può farvi inserire le dichiarazioni che reputi opportune.

Il processo verbale dell'ispezione è spedito entro cinque giorni dalla chiusura di esso al Ministero, con una relazione, nella quale l'ispettore deve esporre le sue osservazioni e i suoi giudizi intorno all'andamento dell'Istituto, alle cagioni degli inconvenienti che fossero accertati e ai provvedimenti necessari per rimuoverli.

Le irregolarità gravi che possono dar luogo a provvedimenti, devono essere denunziate immediatamente.

Una copia del processo verbale dell'ispezione è rilasciata all'Amministrazione dell'Istituto.

Il processo verbale è presentato al Consiglio d'amministrazione nella prossima adunanza ed anche prima, se dall'ispezione risultino fatti gravi.

Sono pure comunicate al Consiglio d'amministrazione le eventuali osservazioni del Ministero sui risultati delle ispezioni.

Art. 79.

Gl'Istituti e le Società di credito fondiario hanno l'obbligo di comunicare al Ministero d'agricoltura, industria e commercio le deliberazioni dei Consigli d'amministrazione nel termine di 8 giorni dalla data della seduta.

Il Ministero può, con decreto motivato, dichiarare, nel termine dei 10 giorni successivi a quelli dell'invio, la nullità delle deliberazioni contrarie alla legge od ai regolamenti, dandone tosto notizia all'ente interessato.

Art. 80.

Il servizio di vigilanza sugli Istituti e le Società di credito fondiario ha per scopo di sorvegliare a che gli Istituti o le Società predette non facciano altre operazioni oltre quelle che loro sono consentite dalle leggi. I delegati, che lo esercitano, hanno in modo speciale per incarico:

a) di verificare l'esistenza di altrettanti crediti per mutui ipotecari fatti in numerario, quanti rappresentano la metà del capitale versato a termini dell'art. 1 della legge (testo unico) e delle disposizioni del presente regolamento;

b) di vigilare a che le cartelle si emettano soltanto allo scopo di effettuare mutui ipotecari e in corrispondenza dei medesimi;

c) di verificare l'esattezza delle indicazioni contenute nei quadri, di cui agli articoli 38 e 49 del presente regolamento, e quindi l'ammontare delle cartelle da estrarsi a sorte;

d) di assistere all'imborsazione ed all'estrazione a sorte dei numeri delle cartelle, ai termini dell'art. 41 di questo regolamento;

e) di accertare l'annullamento, sia di quelle estratte a sorte sia di quelle che furono consegnate per restituzione anticipata di mutui, sia di quelle dichiarate prive di valore per qualsiasi altro titolo;

f) di assistere, a termini dell'art. 44 di questo regolamento, alla distruzione delle cartelle annullate;

g) di accertare alla fine di ciascun semestre l'ammontare dei mutui in numerario e delle cartelle vincolate a termini dell'art. 1 della legge e dell'art. 49 del presente regolamento.

Per assistere alle operazioni, di cui alle lettere *d*) ed *f*), il Ministero può anche delegare un pubblico ufficiale, scelto, su invito del Ministero, dal prefetto della Provincia.

Art. 81.

Gli Istituti e le Società di credito fondiario devono inviare al Ministero d'agricoltura, industria e commercio:

1° la loro situazione alla fine di ogni bimestre;

2° il bilancio annuale alla chiusura dell'esercizio;

3° la dimostrazione speciale dei mutui in mora e contenziosi alla chiusura dell'esercizio annuale.

Nelle situazioni bimestrali e nei bilanci annuali deve essere apposta la dichiarazione, sottoscritta dagli amministratori e dal direttore, che sono conformi alla verità. Il Ministero ha facoltà di chiedere tutti gli schiarimenti reputati necessari intorno ai documenti contabili trasmessi.

I modelli delle situazioni bimestrali e dei prospetti dimostrativi sono approvati con decreto Reale sulla proposta del ministro d'agricoltura, industria e commercio.

TITOLO X.

Disposizioni speciali all'Istituto italiano di credito fondiario.

Art. 82.

Le norme per la concessione dei mutui, le tariffe per il calcolo delle annualità e quelle per le spese di perizia, studi legali e simili, che l'Istituto italiano di credito fondiario impone ai mutuatari devono essere approvate per decreto Reale, promosso dal ministro

di agricoltura, industria e commercio, d'accordo col ministro del tesoro.

Art. 83.

Le norme per la concessione dei mutui devono stabilire:

1° i saggi d'interesse che l'Istituto si propone di fissare per i mutui;

2° la misura della provvigione che, nei limiti o modi determinati dalla legge, e secondo le diverse specie di mutui consentite dall'art. 84 della legge e secondo le disposizioni di cui all'art. 85, l'Istituto intende richiedere ai mutuatari;

3° le norme per l'accertamento della proprietà e per la stima degli immobili offerti in ipoteca dai mutuatari;

4° le disposizioni intorno ai luoghi ed agli uffici ai quali debbono essere presentate le domande di mutuo; alle attribuzioni di tali uffici, ed alle modalità delle domande;

5° le disposizioni intorno ai luoghi, ai tempi ed ai modi di pagamento delle semestralità.

Art. 84.

Le tariffe per il calcolo delle semestralità devono essere compilate in relazione al saggio od ai saggi d'interesse adottati dallo Istituto, ed indicare distintamente, per ogni cento lire di capitale mutuato, le quote di ammortamento, d'interesse e di contributi dovuti secondo il periodo di durata del mutuo da dieci a cinquant'anni. Queste tariffe verranno poi integrate, all'atto di ogni mutuo, con la quota per la provvigione, altresì con quella delle spese, quando ne sia il caso, ai termini dell'art. 22 della legge 22 dicembre 1905, n. 592.

Art. 85.

Le tariffe delle spese imposte ai mutuatari devono indicare l'ammontare di quelle richieste per:

a) la perizia e stima dei fondi;

b) lo studio legale dei documenti comprovanti la proprietà e le garanzie ipotecarie;

c) la stipulazione dei contratti.

Devono inoltre stabilire l'ammontare del deposito da farsi dal mutuatario all'atto della domanda del mutuo, e se e quanta parte di esso venga restituita al mutuatario quando il mutuo non si effettui.

Art. 86.

Ai mutui per l'impiego del capitale sociale e del fondo di riserva, che devono essere fatti in contanti, si applicano tutte le condizioni stabilite dalla legge 16 luglio 1905 (testo unico) e dal presente regolamento, in ordine al saggio dell'interesse, ai modi e tempi di rimborso, alla provvigione ed alle spese.

La contabilità del capitale sociale e del fondo di riserva deve tenere in evidenza, costantemente, il movimento dei mutui fatti con essi e l'impiego dei fondi disponibili, per gli effetti degli articoli 14 e 32 della legge (testo unico).

Art. 87.

L'Istituto sottopone all'approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale provvede, dopo sentito il ministro del tesoro, il modello delle cartelle fondiarie. Queste sono distinte in tipi a seconda che i mutui, in corrispondenza dei quali sono emesse, furono stipulati in oro o in valuta legale, ed ognuno dei tipi è suddiviso secondo il saggio d'interesse pattuito sui mutui che rappresentano.

Le cartelle pagabili in oro contengono, in caratteri visibili, l'indicazione di questo patto, ed a tergo portano stampato l'ultimo comma dall'art. 85 della legge 16 luglio 1905 (testo unico).

Le cartelle dell'Istituto italiano di credito fondiario devono essere diverse per colori e fregi da quelle degli altri Istituti che esercitano il credito fondiario.

Art. 88.

La creazione delle cartelle dell'Istituto italiano di credito fondiario è fatta per tipo; suddivisa secondo il saggio d'interesse, e può essere fatta per serie in ciascun saggio.

Ogni creazione deve essere preventivamente deliberata dal Consiglio d'amministrazione e nella deliberazione deve essere indicato il tipo, ed ove occorra, il numero della serie per cui è ordinata, l'obbligo del pagamento in oro, ed ove occorra, il saggio d'interesse.

La creazione si effettua stampando su ciascuna cartella il tipo, il saggio d'interesse, ed ove occorra, l'indicazione della serie; la data della deliberazione che ordina la creazione, apponendovi a mano le firme del direttore generale, o di chi ne fa le veci, di uno dei consiglieri a ciò delegato dal Consiglio d'amministrazione e del commissario governativo, ed imprimendovi il bollo a secco della Società.

Dell'eseguita creazione è redatto processo verbale sottoscritto dalle persone le cui firme figurano sulle cartelle.

Le cartelle fondiarie possono essere aggruppate in titoli di cinque e dieci; sono staccate da registri a matrice e portano un numero progressivo continuo per ciascun tipo, e, se del caso, per ciascun saggio. Le matrici da cui vengono staccate le cartelle devono portare le stesse firme di esse.

Art. 89.

Compiuto l'impiego del capitale versato in mutui fatti in contanti, l'Istituto può accordare altri mutui in contanti e nelle altre forme previste dalla legge, e creare ed emettere cartelle in proporzione delle operazioni compiute, nei limiti di 5, 8 e 10 volte il capitale medesimo, secondo le diverse emergenze contemplate dagli articoli 76 ed 81 della legge (testo unico).

Agli effetti della creazione ed emissione delle cartelle il fondo di riserva deve considerarsi come capitale versato, e quindi può dar luogo alla successiva applicazione delle disposizioni precedenti, in ragione di 5, 8 e 10 volte l'ammontare della riserva accumulata.

Art. 90.

Le piazze estere da designarsi con decreto Reale, su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il ministro del tesoro, per la determinazione del cambio medio, giusta l'art. 85, ultimo comma della legge, saranno scelte fra quelle nelle quali l'Istituto stabilirà il servizio di pagamento degli interessi e dei rimborsi delle cartelle in oro.

La determinazione del cambio medio è fatta in base ai cambi correnti sull'Italia nelle dette piazze estere nei primi venti giorni del mese di giugno, per le semestralità che i mutuatari pagano il 1° luglio, e nei primi venti giorni del mese di dicembre, per le semestralità pagabili il 1° gennaio.

Quando il mutuatario non paghi le semestralità nei tempi stabiliti, l'Istituto può applicare il cambio medio risultante dai cambi correnti sulle dette piazze nel giorno in cui il pagamento si effettua.

Art. 91.

Presso la sede centrale dell'Istituto ha sede un commissario governativo nominato con decreto Reale, su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, per esercitarvi la vigilanza in conformità ai precetti delle leggi sul Credito fondiario e del presente regolamento.

La Società è tenuta a pagare all'erario, a titolo di spese di vigilanza, l'annua somma di L. 8000, fino a che la circolazione delle sue cartelle sarà limitata al quintuplo del capitale versato, di L. 15,000, allorchè la circolazione raggiungerà otto volte il capitale e di L. 20,000 allorchè sorpasserà la detta somma.

Art. 92.

Il commissario deve invigilare a che siano rigorosamente osservate le disposizioni dell'art. 76 della legge (testo unico) rispetto

al graduale versamento del capitale ed al rapporto fra l'ammontare di esso e quello delle cartelle emesse. Di ogni nuova emissione di azioni per la formazione del capitale deve dare notizia al Ministero, con l'indicazione dell'ammontare delle cartelle esistenti in cassa e di quelle messe in circolazione.

Egli invigila sull'Istituto per l'esatta osservanza delle leggi, dei regolamenti e dello statuto che lo governano; assiste alle adunanze del Consiglio d'amministrazione e delle assemblee generali e fa le osservazioni sulle proposte e sui provvedimenti che vi si deliberano, quando li reputi contrari alle leggi, ai regolamenti ed allo statuto, informandone subito il Ministero di agricoltura, industria e commercio; prende visione dei libri e delle scritture ed accerta lo stato della cassa; invigila la creazione e la emissione delle cartelle fondiarie, il sorteggio e l'annullamento di quelle estratte e rimborsate; controfirma le cartelle fondiarie, le situazioni bimestrali e tutti i documenti che l'Istituto è tenuto a comunicare al Ministero; invigila sull'andamento generale dell'Istituto e segnala al Ministero tutti i fatti contrari al regolare funzionamento di esso.

Art. 93.

Tutte le disposizioni del presente regolamento si applicano all'Istituto italiano di credito fondiario, in quanto non siano contrarie a quelle speciali stabilite in questo titolo.

TITOLO XI.

Disposizioni generali.

Art. 94.

Non è di ostacolo alle operazioni di credito fondiario l'esistenza di canoni o di altri oneri reali gravanti i fondi offerti in ipoteca.

Quando il mutuatario intenda valersi della facoltà di cui all'articolo 15 della legge 22 dicembre 1905, n. 592, deve esibire all'Istituto il titolo di costituzione dell'onere o l'ultimo atto di ricognizione; dimostrare di essere al corrente col pagamento delle annualità del canone, e concordare coll'Istituto l'impiego della somma corrispondente alla capitalizzazione, al cento per cinque, dei canoni o degli altri oneri reali.

Qualora da tale impiego non si ottenga l'interesse annuo del 5 per cento netto, il mutuatario ha l'obbligo di rilasciare il necessario supplemento di capitale, affinchè l'Istituto possa corrispondere all'avente diritto alla prestazione l'annualità nella misura dovuta.

Art. 95.

Sono abrogate le disposizioni contenute nei regolamenti 24 luglio 1885, n. 3278, 1° febbraio 1891, n. 63, 8 giugno 1897, n. 229, e 30 ottobre 1906, n. 669.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro d'agricoltura, industria e commercio
RAINERI.

Il numero **CCXXIV** *(parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto*:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto lo schema di statuto della R. Accademia di scienze, lettere ed arti di Modena, deliberato dall'Accademia stessa nelle sue adunanze generali del 18, 20, 25 e 28 gennaio 1910;

Visto il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato lo statuto della R. Accademia di scienze, lettere ed arti di Modena, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1910.

VITTORIO EMANUELE.

CREDARO.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

STATUTO
della R. Accademia di scienze lettere ed arti di Modena

CAPO I.

Costituzione dell'Accademia.

Art. 1.

La R. Accademia di scienze, lettere ed arti, fondata in Modena nell'anno 1683, e riconosciuta con gli atti sovrani del 1752, 1790 e 1814, si compone di quaranta soci effettivi, oltre a soci soprannumerari, corrispondenti e onorari, nel numero e con le qualità che sono indicate nel capo III.

Art. 2.

Essa si divide in tre sezioni: la prima, di scienze fisiche, matematiche e naturali; la seconda, di scienze morali, giuridiche e sociali; la terza, di storia, lettere ed arti.

Tale divisione peraltro riguarda la materia, non già le persone; di guisa che ogni socio appartiene indistintamente a tutte e tre le sezioni.

CAPO II.

Cariche dell'Accademia.

Art. 3.

L'Accademia è regolata da una Direzione centrale, composta del presidente, che ne è il capo, dei tre direttori delle sezioni, e del segretario generale.

Spetta a questa Direzione centrale, - oltre la gestione patrimoniale di cui nel capo V, e l'esaminare e predisporre gli oggetti da discutersi nelle adunanze generali, - anche il mantenere in osservanza le discipline accademiche, provvedendo all'uopo nei casi urgenti, sui quali il presidente riferirà poi alla prima adunanza generale dei soci, per le opportune deliberazioni.

Art. 4.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Accademia. Egli corrisponde col Governo e con gli altri Corpi scientifici in nome dell'Accademia. Convoca e presiede le adunanze generali.

In caso di impedimento o di assenza è supplito dal direttore di sezione più anziano nell'ufficio.

Art. 5.

Ciascuna sezione ha un proprio direttore, che ne presiede le adunanze e ne regola i lavori; e un segretario, che ne redige i verbali.

In caso d'impedimento o di assenza, essi sono rispettivamente suppliti, l'uno dal socio effettivo più anziano di nomina, l'altro dal socio effettivo meno anziano pure di nomina.

Art. 6.

Il segretario generale tiene la corrispondenza accademica; redige gli atti delle adunanze generali e della Direzione centrale; fa, all'apertura di ogni anno accademico, la relazione dei lavori delle tre sezioni durante l'anno antecedente; cura la regolare tenuta dei registri e dell'archivio accademico, e la esatta pubblicazione delle memorie e degli atti dell'Accademia.

È coadiuvato da un vice segretario generale, che lo sostituisce in caso d'impedimento o di assenza.

Art. 7.

Dipendono immediatamente dal presidente e dalla Direzione centrale un bibliotecario e un tesoriere-economo, i quali disimpegnano le loro cariche giusta appositi regolamenti, e osservate le norme di cui nel capo V.

Art. 8.

Tutte queste cariche, come ogni altra delegazione accademica (salvo le speciali per rappresentanze a singole riunioni scientifiche, le quali potranno anche essere conferite dal presidente ad uno o più soci di qualsiasi classe) sono elettive e devono sempre cadere fra i soci effettivi, secondo le norme del capo IV.

La durata in ogni carica è di un triennio, scorso il quale tuttavia può farsi luogo alla rielezione.

Gli eletti a cariche vacanti in corso di triennio durano in ufficio soltanto fino al compimento del triennio medesimo.

CAPO III.

Dei soci.

Art. 9.

I soci effettivi debbono avere la propria residenza nella provincia di Modena.

Il loro numero non può eccedere quello di quaranta, dei quali trenta almeno residenti nella città di Modena.

Art. 10.

I soci effettivi i quali trasferissero la loro residenza fuori della provincia di Modena passeranno nella classe dei soci soprannumerari. Essi non potranno più venire eletti a cariche, nè partecipare a deliberazioni; tornando però a risiedere nella provincia di Modena avranno diritto di essere riammessi senz'altro, alla prima vacanza, nella classe degli effettivi.

Art. 11.

I soci corrispondenti sono in numero non maggiore di sessanta fra italiani e stranieri, tutti non aventi residenza nella provincia di Modena.

È fatta eccezione a questa regola soltanto per quei soci che venissero a risiedere nella provincia di Modena dopo la loro nomina.

Art. 12.

I soci onorari sono in numero non maggiore di trenta, fra italiani e stranieri.

Art. 13.

La nomina dei soci effettivi, corrispondenti e onorari è fatta per elezione nell'adunanza generale dei soci effettivi, secondo le norme del capo seguente.

La proposta deve essere scritta su apposito registro, da uno o più soci effettivi, otto giorni almeno prima dell'adunanza generale.

CAPO IV.

Delle adunanze.

Art. 14.

Le adunanze dell'Accademia sono generali, speciali o di sezione, e pubbliche o solenni.

Art. 15.

Le adunanze generali hanno luogo ordinariamente all'aprirsi di ogni anno accademico:

1° per udire la relazione del segretario generale sui lavori dell'anno precedente e approvare il rendiconto amministrativo;

2° per la nomina dei soci e delle cariche vacanti;

3° per qualunque deliberazione o provvedimento di massima che potesse occorrere.

Per quest'ultimo oggetto, l'adunanza generale potrà essere convocata in via strordinaria dal presidente anche nel corso dell'anno accademico.

Art. 16.

Alle adunanze generali prendono parte i soli soci effettivi.

Per la validità dell'adunanza è richiesta la presenza di almeno quindici soci. Questo numero è portato a venti per la nomina del presidente e dei soci, e a trenta per le modificazioni che fossero eventualmente da apportare allo statuto.

Art. 17.

La nomina dei soci e quella alle cariche vacanti è fatta per votazione a schede segrete.

Per la validità delle nomine, come per qualsiasi altra deliberazione anche a voti palesi, è richiesta la maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Ove dallo spoglio delle schede risultasse un numero pari di voti per più proposti a soci, si procederà ad una seconda votazione di ballottaggio sui due nomi che avranno avuto maggiori voti, e non ottenendosi nemmeno in questa la maggioranza assoluta sopra uno dei candidati, il posto rimarrà vacante fino all'adunanza generald ordinaria dell'anno accademico successivo.

Per la nomina alle cariche, non riuscendo il ballottaggio, la nuova elezione sarà rimandata ad altra adunanza da tenersi entro un mese, e non riuscendo neppure in questa il ballottaggio, s'intenderà nominato il candidato più anziano come socio.

Art. 18.

Le adunanze speciali per ciascuna sezione si terranno normalmente in un giorno di ciascun mese, ad invito del rispettivo direttore, ed avranno per oggetto la lettura di memorie, rapporti accademici, od altro, spettanti alla sezione medesima, o di materia mista.

A queste adunanze possono intervenire e fare comunicazioni tutti i soci di qualsiasi classe.

Art. 19.

Le adunanze pubbliche potranno tenersi per deliberazione dell'adunanza generale, che ne stabilirà il giorno e designerà la persona o le persone, siano soci o non soci, che vi dovranno leggere o parlare.

CAPO V.

Gestione patrimoniale.

Art. 20.

L'Amministrazione dell'Accademia è affidata alla Direzione centrale, alla quale per questo oggetto sono aggregati anche il bibliotecario e il tesoriere-economo.

Essa Direzione determina le regole da seguirsi nella gestione patrimoniale, discute e approva i contratti e le spese, esamina i bilanci presentati dal tesoriere, e sottomette i medesimi all'approvazione dell'adunanza generale di cui al n. 1 dell'art. 15.

Art. 21.

Al tesoriere-economo e al segretario generale è in particolare affidata la custodia del medagliere, legato all'Accademia dal marchese Luigi Rangoni con suo testamento 3 giugno 1837.

Art. 22.

In pari modo al bibliotecario è affidata la custodia e la conserva-

zione della biblioteca di proprietà dell'Accademia, formata coi lasciti Rangoni, Bellentani, Boschetti, Gerez, Campori ed altri, colle raccolte degli atti e memorie delle Accademie corrispondenti, e con ogni altro acquisto ulteriore, anche fatto con fondi posti a disposizione a tal uopo nel bilancio accademico.

Art. 23.

Sarà pubblicato annualmente almeno un volume di *Memorie* dell'Accademia, comprendente insieme gli atti delle adunanze e le memorie comunicate dai soci, queste ultime distinte in tre parti corrispondentemente al numero delle sezioni.

Un esemplare di questo volume sarà gratuitamente distribuito a ciascuno dei soci effettivi, nonchè alle singole Accademie che offrano in cambio un esemplare delle loro consimili pubblicazioni.

Art. 24.

Il bidello e gli altri impiegati occorrenti all'Accademia sono nominati dalla Direzione centrale.

CAPO VI.

Disposizioni generali.

Art. 25.

L'anno accademico incomincia col mese di novembre e termina alla fine del giugno successivo.

Art. 26.

La nomina dei soci effettivi e quella del presidente sono sottoposte all'approvazione Sovrana.

CAPO VII.

Disposizioni transitorie.

Art. 27.

Tutti i soci componenti le odierne classi di soci *permanenti* e di soci *attuali* assumono, previa approvazione Sovrana, la qualità di soci effettivi.

I soci permanenti sono transitoriamente considerati in eccedenza al numero dei quaranta, e conservano i diritti loro attribuiti dal n. X del precedente statuto 28 marzo 1860, in particolare la facoltà di risiedere fuori della provincia di Modena.

Art. 28.

Il presente statuto entrerà in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto Reale di sua approvazione. Ma la elezione delle nuove cariche non seguirà che all'aprirsi dell'anno accademico 1910-911, restando fino a quell'epoca in ufficio coloro che ne sono attualmente investiti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della pubblica istruzione
CREDARO.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 3 dicembre 1907, con la quale il Consiglio provinciale di Roma stabiliva d'inscrivere nell'elenco delle proprie strade provinciali il tratto della strada comunale Nomentana che, staccandosi dal ponte Nomentano sull'Aniene, va, con percorso di metri 10.500, al confine fra i comuni di Roma e Mentana;

Vista l'altra deliberazione 19 dicembre 1907, con cui lo stesso Consiglio iscriveva nell'elenco delle provinciali il tratto successivo della stessa strada comunale Nomentana, che, toccando i capoluoghi dei due Comuni, di Mentana e Monterotondo, con un percorso di metri 9649, va dal confine del comune di Roma alla stazione di Monterotondo sulla ferrovia Roma-Orte;

Ritenuto che, fattosi luogo alle prescritte pubblicazioni in tutti i Comuni della Provincia, non sorse alcun reclamo;

Considerando che la comunale Nomentana si stacca dal ponte omonimo sull'Aniene, poco lungi dal quale arrivano le abitazioni esterne alle mura della città di Roma, e, toccando il capoluogo del limitrofo comune di Mentana, nonchè quello del comune di Monterotondo, con un percorso di oltre 20 chilometri, va a congiungersi colla ferrovia Roma-Orte, alla stazione di Monterotondo; sì che collega col capoluogo della Provincia e colla ferrovia una vasta parte del territorio provinciale, e quindi riveste molta importanza per le relazioni industriali, commerciali ed agricole della provincia di Roma;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La strada comunale denominata Nomentana, la quale dal ponte sull'Aniene, per Mentana e Monterotondo, va a congiungersi colla ferrovia Roma-Orte, alla stazione ferroviaria di Monterotondo, della lunghezza di oltre 20 chilometri, è classificata tra le strade provinciali di Roma.

Il predetto Nostro ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1910.

VITTORIO EMANUELE.

SACCHI.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 3 dicembre 1907, con la quale il Consiglio provinciale di Roma stabilì d'inscrivere nell'elenco delle proprie strade provinciali la comunale che dalle Capannelle di Marino, sull'Appia, tronco 1°, conduce a Marino, della lunghezza di metri 6556;

Ritenuto che fattosi luogo alle prescritte pubblicazioni in tutti i Comuni della Provincia, non sorse alcun reclamo;

Considerando che la strada di che trattasi, servendo a congiungere la provinciale Maremmana colla provinciale Appia, nonchè la città di Marino con la stazione

ferroviaria delle Frattocchie, ed essendo la più breve e diretta comunicazione con Roma, ha i caratteri di provincialità richiesti dall'art. 13 lettera *d*) della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici;

Visti l'art. 13 detto e l'art. 14 della legge stessa;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La strada comunale dalle Capannelle di Marino, sull'Appia, tronco 1°, a Marino, della lunghezza di metri 6556, è classificata tra le strade provinciali di Roma.

Il predetto Nostro ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1910.

VITTORIO EMANUELE.

SACCHI.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 28 luglio scorso, furono attivati sul Monte Rosa, i seguenti uffici fonotelegrafici:

Capanna « Regina Margherita »;
Capanna Gnifetti;
Istituto Mosso (Colle d'Olen);
Alagna, osservatorio;

collegati all'ufficio telegrafico di Alagna Valsesia (provincia di Novara).

Il giorno 29 scorso mese, in Tramonti di Sotto, provincia di Udine, e il 30 detto in Spiazzi, provincia di Verona, sono stati attivati al servizio pubblico uffici telegrafici, rispettivamente di 2ª e 3ª classe, con orario limitato di giorno.

Roma, il 1° agosto 1910.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Notificazione.

Con decreti del 30 luglio 1910 il ministro d'agricoltura, industria e commercio, viste le deliberazioni delle Deputazioni provinciali di Genova e di Verona, ha imposto i provvedimenti curativi delle piante infette dalla ***Diaspis pentagona*** nei comuni di Cicagna e di Rapallo (Genova) e in quello di Torre del Benaco (Verona).

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizione nel personale dipendente:

Direzione generale delle tasse sugli affari.

Con R. decreto del 30 giugno 1910:

Ferretti Andrea, ricevitore del registro di 2ª classe, è stato, d'ufficio, collocato in aspettativa per motivi di salute, a decorrere dal 23 luglio 1910.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Stato maggiore generale.

Con R. decreto del 5 giugno 1910, su proposta del ministro dell'interno:

S. A. R. Emanuele Filiberto di Savoia duca d'Aosta, tenente generale comandante X corpo d'armata, insignito della medaglia d'oro dei benemeriti in occasione del terremoto calabro-siculo (28 dicembre 1908).

Con R. decreto del 23 giugno 1910:

Camerana nob. dei conti Vittorio, maggiore generale comandante brigata granatieri di Sardegna, promosso tenente generale e nominato comandante divisione militare Ancona, dal 1° luglio 1910.

D'Alessandro cav. Felice, id. id. d'artiglieria costa e fortezza in Piacenza, esonerato da tale comando e nominato comandante d'artiglieria da campagna in Napoli, dal 1° id.

Tassoni cav. Giulio, id. id. brigata Umbria, id. id. e nominato comandante brigata granatieri di Sardegna, dal 1° id.

Dall'Olio cav. Alfredo, id. id. artiglieria campagna in Napoli, id. id. e collocato a disposizione per ispezioni, dal 1° id.

Lenchantin cav. Luigi, colonnello capo ufficio comando corpo stato maggiore, promosso maggiore generale ed incaricato delle funzioni di direttore generale nel Ministero della guerra, dal 1° id.

Gilardi cav. Gio. Battista, id. comandante 47 fanteria, id. id. e nominato comandante brigata Umbria, dal 1° id.

Sordi cav. Carlo, id. id. 16 artiglieria campagna, id. id. e nominato comandante artiglieria costa e fortezza in Piacenza, dal 1° id.

Corpo di stato maggiore.

Con R. decreto del 9 giugno 1910:

De Bosis cav. Arturo, capitano in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio, l'aspettativa anzidetta è prorogata.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 2 giugno 1910:

Pantano Alvise, capitano a disposizione Ministero affari esteri, cessa di essere a disposizione dell'anzidetto Ministero dal 30 maggio 1910.

Con R. decreto del 9 giugno 1910:

Isnaldi cav. Antonio, capitano 47 fanteria, promosso maggiore con anzianità 31 marzo 1910.

Pozzolini Igino, militare di truppa in congedo illimitato, nominato capomusica.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto del 9 giugno 1910:

Giorgi di Vistarino Ippolito, capitano in aspettativa per motivi di famiglia, l'aspettativa anzidetta è prorogata.

Con R. decreto del 12 giugno 1910:

Bessero Pietro, tenente reggimento lancieri di Novara, collocato in aspettativa per infermità temporarie provenienti dal servizio.

Arma di artiglieria.

Con R. decreto del 9 giugno 1910:

De Bellegarde Costantino, tenente in aspettativa, richiamato in servizio dal 4 giugno 1910.

Con R. decreto del 12 giugno 1910:

Borghini Angiolo, sottotenente scuola applicazione artiglieria e ge-

nio, rettificato il cognome come appresso: Borghini conte palatino nobile di Firenze Angiolo.

Giovannardi Ettore, id. in aspettativa, richiamato in servizio, dal 4 giugno 1910.

Corpo sanitario militare.

Con R. decreto del 9 giugno 1910:

Adorno Salvatore, tenente medico 17 artiglieria campagna, dispensato, per sua domanda, dal servizio permanente dal 16 giugno 1910, inscritto col suo grado e con la sua anzianità nel ruolo degli ufficiali medici di complemento.

Corpo contabile militare.

Con R. decreto del 22 maggio 1910:

Micali Giuseppe, tenente contabile distretto Catania, collocato in posizione ausiliaria, per ragione di età, dal 4 giugno 1910.

Con R. decreto del 9 giugno 1910:

Bertani Amedeo, tenente contabile 12 fanteria, collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio, dal 9 giugno 1910.

IMPIEGATI CIVILI.

Ragionieri d'artiglieria.

Con R. decreto del 12 maggio 1910:

Boschero cav. Giovanni Spirito, ragioniere principale di 2ª classe, collocato a riposo, a sua domanda, per anzianità di servizio, con decorrenza 1° giugno 1910.

Ragionieri geometri del genio.

Con R. decreto del 15 maggio 1910:

Merlani cav. Tito, ragioniere geometra principale di 1ª classe, collocato a riposo, a sua domanda, per infermità comprovata, con decorrenza dal 1° marzo 1910.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

Rettifica d'intestazione (1ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita del consolidato 3.75 0[0, n. 196,080 di L. 37.50 (già n. 914,342 del 5 0[0), al nome di Delfrate Angelo, *Maddalena*, Emilia e *Celestina* fu Cesare, minori, sotto la patria potestà della madre *Carpaneti* Teresa fu Carlo, domiciliati a Cassolnovo, con vincolo d'usufrutto vitalizio a favore di *Carpaneti* Teresa fu Carlo, vedova di Delfrate Cesare, fu così intestata e vincolata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Delfrate Angelo, Emilia, *Maria-Celestina* e *Angela-Maria-Maddalena* fu Cesare, minori, sotto la patria potestà della madre *Carpanetti Teresa*, veri proprietari della rendita stessa, con vincolo di usufrutto a favore della *Carpanetti* medesima.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 1° agosto 1910.

Per il direttore generale
PIETRACAPRINA.

Rettifica d'intestazione (1ª pubblicazione)

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0 cioè: n. 530,461 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 330 al nome di Morelli *Gaetanina* di Francesco, nubile, domiciliata a Monteleone di Calabria (Catanzaro), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Morelli *Maria Gaetana* di Francesco, nubile, ecc. (come sopra), vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 1° agosto 1910.

Per il direttore generale
PIETRACAPRINA.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 2 agosto, in L. 100.58.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

1° agosto 1910.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt' oggi
3 3/4 % *netto*	104,16 32	102,28 32	103,83 62
3 1/2 % *netto*	103,90 94	102,15 94	103,60 51
3 % *lordo*	72,29 17	71,09 17	71,48 48

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

IL MINISTRO

Veduto il decreto Ministeriale 16 giugno 1910, con cui si bandiva il concorso a n. 60 posti di istitutore provvisorio nei Convitti nazionali;

Decreta:

Il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso predetto è prorogato al 31 agosto 1910.

Roma, 29 luglio 1910.

Il ministro
CREDARO.

MINISTERO DEL...

DIREZIONE GENERALE DELLE

Avviso di concorso — A tutto il giorno 7 agosto 1910 è aperto il concorso fra commessi di

NUMERO E SEDE DI CIASCUN BANCO				COLLETTORIE che ne dipendono		RISCOS... Esercizi	
Numero	COMUNE	PROVINCIA	COMPARTIMENTO	SEDE	Riscossione media in base all'ultimo triennio	1906-07	1907-08
			Primo esperimento.				
62	Cassano d'Adda . .	Milano	Milano	Rivolta d'Adda	3749	22852	22130
244	Correggio	Reggio Emilia	Firenze	—	—	20272	20230
259	Copparo	Ferrara	Venezia	—	—	16591	17107
83	Civita Castellana .	Roma	Roma	Magliano Sabino	1675	12953	17201
68	Copertino	Lecce	Bari	—	—	9340	15929
86	Vicari	Palermo	Palermo	—	—	14442	12033
93	Ceccano	Roma	Roma	—	—	9681	10185
65	Cernusco sul Naviglio	Milano	Milano	—	—	9058	10382
139	Santa Maria del Mela	Messina	Palermo	San Filippo del Mela	1830	5705	6963

Un quinto della parte eccedente le L. 1500 dell'aggio lordo annualmente liquidato, sarà attribuito alla Cassa sovvenzioni (art. 10 della legge 22 luglio 1906, n. 623); sull'intero ammontare dello stesso aggio lordo sarà trattenuto il 3 per cento a favore del fondo di previdenza dei ricevitori del lotto (art. 25 del regolamento 30 maggio 1907, n. 394).

Il concessionario ha, fra gli altri, l'obbligo dell'esercizio personale.

Le domande, stese in carta da bollo da cent. 50 e corredate di tutti quei documenti che gli aspiranti credessero utile di produrre nel proprio interesse, dovranno essere inviate qualche giorno prima della scadenza del concorso, di guisa che possano giungere alla Direzione compartimentale del lotto da cui gli aspiranti dipendono, non più tardi del suindicato giorno 7 agosto 1910.

Le domande dovranno essere redatte secondo la seguente formula:

« Il sottoscritto, commesso del lotto al Banco n. . . . in . . . . chiede di essere ammesso al concorso indetto con avviso in data 28 giugno 1910 per la promozione ad uno od altro dei Banchi qui sotto descritti in ordine di preferenza nei riguardi della sede più ambita ».

a) Banco n. . . . . in . . . .
b) Id. » . . . . in . . . .
c) . . . .
. . . .
. . . .
. . . .

(Data e firma del richiedente).

Dalla Direzione generale delle privative.

Roma, addì 28 giugno 1910.

Il direttore capo della divisione VI
C. BRUNO.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

IL MINISTRO

Visti i RR. decreti 23 luglio 1896, n. 413 e 16 febbraio 1905, n. 40 sul corso di perfezionamento nella storia dell'arte medioevale e moderna presso la R. Università di Roma, e sulle relative borse di studio;

Decreta:

È aperto il concorso a una borsa di studio per il perfezionamento nella storia dell'arte medioevale e moderna presso la R. Università di Roma durante il triennio scolastico 1910-911, 1911-912 e 1912-913, con l'assegno di L. 1800 per ciascuno dei primi due anni, e di L. 3500 per il terzo anno, pagabili a rate mensili posticipate.

Il concorso è per esame.

Sono ammessi al concorso coloro che hanno conseguito la laurea in lettere in una R. Università o in un R. Istituto d'istruzione superiore, e comprovino con documenti di conoscere due lingue straniere, la francese e la tedesca o l'inglese.

I concorrenti dovranno far pervenire la loro domanda di ammissione al concorso coi relativi documenti a questo Ministero (Direzione generale dell'istruzione superiore) non più tardi del 15 ottobre 1910.

LE FINANZE

PRIVATIVE - DIVISIONE VI

:arriera del lotto pei conferimento dei sotto indicati banchi del lotto.

PRODOTTI REALIZZATI DAL BANCO durante gli ultimi tre esercizi finanziari in base alle cui medie viene indetto il presente concorso						Cauzione prescritta a garanzia dell'esercizio del banco	Periodo minimo di servizio stabile per poter utilmente concorrere	ANNOTAZIONI
SIONI		AGGI						
		Esercizi						
1908-09	Media	1906-07	1907-08	1908-09	Media			
19380	21454	2356	2290	2533	2228	1655	Anni 15	
20224	20242	2117	2121	2119	2119	1560	» 15	
17017	16905	1759	1820	1801	1790	1305	» 10	
18869	16311	1395	18[illegible]0	19[illegible]7	1731	1260	» 10	
14934	13401	1027	1692	1592	1437	1035	» 5	
10155	12211	1514	1323	1153	1310	940	» 5	
12729	10865	1065	1118	1372	1185	840	» 5	
11679	10[illegible]73	996	1138	1268	1134	800	» 5	
7126	6598	627	765	855	749	750	» 2	

La domanda deve essere scritta in carta bollata da una lira, d e portare l'indicazione precisa del domicilio del concorrente, ed essere corredata del diploma e di un regolare certificato della laurea in lettere, del certificato di cittadinanza italiana legalizzato a norma dell'art. 150 del R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602, e dei documenti comprovanti la conoscenza delle lingue francese e tedesca o inglese.

Gli esami consisteranno:

1° in una prova scritta nelle lingue francese e tedesca o inglese ovvero francese e inglese, cioè traduzione di una pagina di storia dell'arte stampata in questi due idiomi, da compiersi nel termine di due ore.

Sarà permesso l'uso del dizionario.

2° in una prova orale sopra argomenti di storia dell'arte al fine di riconoscere le attitudini e la preparazione del concorrente a questo studio.

Sarà titolo di preferenza il certicato di frequenza ai corsi universitari di storia dell'arte e di estetica.

A ciascuno degli ammessi al concorso sarà fatto noto il giorno degli esami, quali avranno luogo presso l'Università di Roma.

Roma, 29 luglio 1910.

Il ministro
CREDARO.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

L'Associazione internazionale per la pace, la più grande opera umanitaria del secolo nostro, ha inaugurato, ieri, a Stoccolma, il suo diciottesimo congresso, alla presenza di 600 delegati, dei rappresentanti di 21 nazioni e del corpo diplomatico. Il dispaccio da Stoccolma, che dà queste notizie, aggiunge:

Il ministro degli esteri ha dato ai congressisti il benvenuto a nome del Governo svedese.

Il prof. De Gubernatis di Roma ha portato un saluto alla città di Stoccolma a nome del congresso ed ha letto i telegrammi di adesione inviati dall'on. Luzzatti e dall'on. Di San Giuliano.

***

I rapporti tra la Grecia e la Turchia sono continuamente tesi e certo degenererebbero in aperte ostilità se le altre potenze europee, tutte concordi per il mantenimento della pace, non moderassero le manifestazioni e gli intenti delle due avversarie.

Conviene però rendere giustizia alla Grecia, perocchè questa in tutte le questioni sollevate dalla Turchia, con note alle altre potenze o comunque diversamente, ha sempre dimostrato d'essere conciliativa, mentre altrettanto non si può dire della Turchia o, per

essere più esatti, del partito dei giovani turchi, i quali, con la loro condotta politica, non si mostrano ossequenti ai desiderî delle potenze protettrici ed ai consigli di tutte le altre potenze europee.

La Grecia si è prestata per la più pronta obbedienza dei cretesi all'*ultimatum* delle potenze protettrici ed ora ha ottenuto che i cretesi non mandino rappresentanti parlamentari ad Atene; ma la Turchia, malgrado l'invito avutone dalle potenze protettrici, non ha ancora fatto cessare il boicottaggio antiellenico prendendo a pretesto ora questo ora quell'avvenimento. In conferma di quanto scriviamo, un dispaccio da Atene, 1, dice:

In seguito ad un accordo intervenuto fra Theotokis e Rhallis, le candidature dei cittadini cretesi all'Assemblea nazionale greca non verranno presentate.

Venizelos è partito per Trieste allo scopo di fare un viaggio di piacere. È probabile che egli desista dal proposito di presentare la sua candidatura.

Si ha poi da Salonicco, 1:

Il boicottaggio contro le navi e le merci greche, che doveva cessare il 28 luglio scorso, in seguito alle dichiarazioni di Dragoumis ritenute offensive per la Turchia, è ricominciato. È stato, anzi, diramato l'ordine che esso sia più severo di prima.

Le Compagnie elleniche telegrafano in questo senso allo scopo di impedire l'arrivo dei vapori annunciati.

A conferma del contegno politico della Serbia colla Turchia, relativamente all'incidente turco-bulgaro, mandano da Belgrado, 1, il seguente telegramma:

Una Nota ufficiosa serba dice che le voci sparsesi, secondo le quali la Serbia sarebbe d'accordo con la Bulgaria per un'azione comune contro l'opera del Governo turco in Macedonia, sono pure invenzioni. La Serbia non ha alcuna intenzione di porsi in conflitto con l'Impero turco col quale mantiene rapporti di buon vicinato e di amicizia.

Per quanto destituita di ogni fondamento, ha fatto il giro dei giornali esteri la notizia di un attentato contro il Re Alfonso di Spagna. In proposito si telegrafa da Londra:

La voce sparsasi in varie capitali europee di un attentato contro il Re di Spagna non è neppure raccolta dai giornali inglesi, poichè non ha alcun fondamento. Nei circoli politici non se ne sa nulla ed all'ambasciata spagnuola non è pervenuta notizia alcuna al riguardo.

D'altronde, si aggiunge; la migliore prova che il Re non corre alcun pericolo è che Re Alfonso insieme alla Regina partirà prossimamente per l'Inghilterra. La Regina verrà a passare qualche tempo nell'isola di Wight che fu il soggiorno estivo preferito dalla Regina Vittoria. Re Alfonso tornerà subito a Madrid.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

Congresso militare. — Il Congresso indetto a Roma dalla Federazione nazionale dei reduci dalle patrie battaglie e dei militari in congedo ha chiuso ieri i suoi lavori. La seduta antimeridiana fu importantissima. Il comm. Magaldi, direttore generale del credito e della previdenza al Ministero d'agricoltura e commercio, espose il dovere che hanno le Società di mutuo soccorso in genere e quelle dei militari in congedo in ispecie, d'intensificare la loro opera per le iscrizioni alla Cassa nazionale di previdenza. Parlò pure sul tema l'assessore municipale Pavoni.

La discussione venne poi riassunta dall'on. Pais-Serra, presidente del Congresso, ed all'unanimità venne approvato il seguente ordine del giorno:

« Il Congresso, intese le dotte relazioni del comm. Magaldi e del comm. Pavoni, fa voti perchè, in seno alle Associazioni federate siano largamente diffuse le idee della previdenza e di utilità politica e sociale esposte e svolte dai relatori, onde esse possano trovare una efficace e pronta applicazione ».

Nella seduta del pomeriggio si discussero altri temi ed in ultimo si procedette alla nomina delle cariche sociali della Federazione. Venne confermato, fra acclamazioni, alla unanimità, presidente della Federazione l'on. Pais-Serra, che dichiarò chiuso il Congresso con un patriottico discorso.

Elezione politica. — *Collegio di Castellaneta.* — È stato proclamato eletto Fumarola con voti 2630.

Disordini nelle Puglie. — Un comunicato dell'*Agenzia Stefani*, in data di ieri, reca:

« Ieri ad Andria, dovendosi provvedere alle elezioni amministrative, erano state adottate dall'autorità di pubblica sicurezza le misure necessarie, in previsione di agitazioni violente alle quali l'eccessiva animosità della lotta avrebbe potuto dar luogo. Durante lo svolgimento delle operazioni elettorali la truppa occupava militarmente la piazza dinanzi al locale della sezione elettorale ed agli sbocchi delle vie erano stati messi cordoni di carabinieri.

Alle ore 14, dietro i cordoni che chiudevano lo sbocco di via Carmine, si cominciò a formare un gruppo di individui, appartenenti alla malavita locale, armati di nodosi bastoni.

Ad un dato momento, sembra per concerti presi, sbucarono dalle strade adiacenti a via Carmine alcune centinaia di teppisti i quali, unitisi ai primi, tentarono di rompere i cordoni.

I carabinieri dapprima respinsero i dimostranti, ma costoro aumentati di numero ritornarono subito all'assalto più minacciosi, ed alle rinnovate intimazioni di sciogliersi, fatte dal delegato di servizio, risposero con una nutrita scarica di revolverate.

Fu allora che i carabinieri, per difendersi, spianarono i moschetti facendo esplodere una quarantina di colpi. Dopo la mischia si constatò che vi erano sette feriti, dei quali uno trasportato nella propria abitazione cessò quasi subito di vivere e due altri sono in grave stato.

Subito dopo il conflitto la folla si disperse per le viuzze adiacenti e la piazza fu sgombrata.

Sul posto si sono recati il sottoprefetto di Barletta, il questore di Bari, il comandante la divisione dei carabinieri per accertare le responsabilità dei dolorosi fatti con una rigorosa inchiesta.

Il Ministero dell'interno, che aveva già dato al prefetto di Bari da più giorni le disposizioni perchè fosse severamente tutelato l'ordine pubblico, ha inviato sul luogo l'ispettore generale di pubblica sicurezza comm. Mandolesi, perchè provveda ad una rigorosa inchiesta, ed accerti le eventuali responsabilità delle autorità locali ».

Fenomeni tellurici. — Ieri mattina, a Catanzaro, alle 11.15, sono state avvertite due scosse di terremoto sussultorio di breve durata.

Non vi è stato alcun danno.

Anche a Gallina e a Monteleone fu intesa una scossa abbastanza intensa.

A Mileto tutti gli strumenti sismici di quell'Osservatorio registrarono ampliamente la scossa, la cui origine pare a sud-est di Mileto sulle coste dello Jonio.

Sono cadute alcune leve dei lyorosmografi Vicentini.

La scossa è stata avvertita fortemente anche dalla popolazione.

Movimento dell'emigrazione. — Nel mese di giugno decorso si imbarcarono nei porti italiani e all'Havre 19,486 emigranti italiani (oltre a 1642 stranieri), diretti a paesi transoceanici, così divisi per paesi di destinazione: 16,057 per gli Stati Uniti, 2632 pel Plata, 766 pel Brasile, 31 per altri paesi.

Sono quindi partiti per le Americhe 1257 emigranti italiani in più che nello stesso mese del 1909; l'aumento si è verificato in 1422 emigranti per gli Stati Uniti; per il Plata, pel Brasile e per altri paesi, si ebbe invece rispettivamente una diminuzione di 132, 24 e 9 emigranti.

Il numero degli emigrati italiani rimpatriati dalle Americhe, sbarcati nei porti italiani, nello stesso decorso giugno, è stato di 12,369, così divisi per paese di provenienza: 5268 dagli Stati Uniti, 5783 dal Plata, 1177 dal Brasile, 141 da altri paesi.

In complesso quindi si è avuto nel decorso mese di giugno, in confronto del corrispondente mese del 1909, un aumento di 191 nei rimpatri di emigrati; l'aumento si è verificato dagli Stati Uniti nella misura di 1033, dal Brasile di 178 e da altri paesi di 2. Dal Plata si ebbe invece una diminuzione di 1022 emigranti in confronto del corrispondente mese dell'anno precedente.

Notizie agrarie. — Il riepilogo delle notizie agrarie della seconda decade di luglio reca:

In questa decade la temperatura si elevò in modo sensibile ed il tempo si mantenne relativamente bello; ciò permise di continuare senza interruzioni la trebbiatura, circa l'esito della quale si confermano le notizie date nella decade precedente.

Nell'alta Italia e nella regione meridionale mediterranea il caldo asciutto di questa decade arrestò alquanto il rapido propagarsi dell'infezione peronosporica nella vite; tuttavia il raccolto dell'uva si prevede che riuscirà in complessivo scarso.

Nell'Emilia, in Toscana e nel Lazio il granoturco incomincia a sentire il bisogno di pioggia; altrove granoturco, legumi, canapa e barbabietole sono molto promettenti. Il secondo taglio del fieno procura abbondante foraggio; le risaie danno affidamento di un buon raccolto; l'olivo nella penisola è in condizioni soddisfacenti, ha invece scarso frutto in Sicilia; il castagno ha ovunque allegato bene.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

COSTANTINOPOLI, 1. — Il Sultano ha sanzionato le disposizioni date dal Governo, relativamente all'esercito.

Questo si compone di cinque corpi d'armata e di cinque divisioni indipendenti.

I corpi d'armata d'Europa sono quelli di Costantinopoli, Kirkilisse, Rodosto, Monastir ed Uskub.

Le divisioni indipendenti sono quelle di Kossovo, Giannina, Scutari, Tripoli e La Mecca.

SANTIAGO DEL CILE, 1. — A Topopilla, ad otto miglia dal porto, parecchi velieri si sono arenati e tra gli altri il veliere inglese *Kinance* ed il veliero italiano *Cavaliere Lauro*. Gli equipaggi sono stati salvati. Il *Kinance* è perduto. Si spera invece di salvare il *Cavaliere Lauro*.

PARIGI, 1. — I giornali hanno da Roma:

Il Governo spagnuolo ha comunicato stamane alla Santa Sede la Nota che esso aveva comunicato l'altro ieri alla stampa.

Si conferma pienamente che la Santa Sede per continuare le trattative aveva domandato al Governo spagnuolo soltanto il ritiro del progetto di legge del catenaccio, restando naturalmente in vigore le proteste e le riserve della Santa Sede per tutte le altre disposizioni prese dal Governo sulle questioni religiose.

È assolutamente insussistente che la Santa Sede volesse accordare al Governo spagnuolo oggi meno di quanto era decisa di accordargli nel 1904.

Del resto come può asserirsi il contrario, una volta che le trattative con la Santa Sede si sono arrestate alla prima nota di questa (come risulta dalle notizie ministeriali date alla stampa) a causa dei noti incidenti suscitati dal Ministero?

Invece sta il fatto che il signor Canalejas vuole avere dalla Santa Sede maggiori concessioni di quelle del 1904 perchè quelle erano state accordate al Ministero Maura mentre il signor Canalejas stando allora all'opposizione dichiarava che quelle concessioni erano insufficienti.

È facile comprendere che la Santa Sede tratta col Governo spagnuolo e non con i partiti delle Cortes. La Convenzione del 1904 concretata fra la Santa Sede e il Governo spagnuolo era stata già approvata dal Senato e stava per esserlo dalla Camera quando il Gabinetto Maura si dimise per un movente affatto estraneo alla Convenzione od in genere alla questione religiosa.

Perciò la Santa Sede era pronta non solo a concedere quanto già erasi fissato nel 1904, ma altresì ad esaminare lealmente le ulteriori domande del Governo spagnuolo presentate oggi, senza potere accettare la pregiudiziale pretesa dal signor Canalejas, che la Santa Sede debba accordare più a lui che ad altri perchè egli era all'opposizione nel 1904. La Santa Sede era ed è sempre pronta a studiare col Governo spagnuolo le nuove domande di questo dal punto di vista oggettivo delle circostanze odierne della Spagna, con qualunque uomo politico al potere accetti di trattare lealmente rispettando la dovuta correttezza di forma e di sostanza e gli impegni vigenti del concordato.

Sono queste le condizioni d'indiscutibile equità che il Ministero Canalejas si è rifiutato di accettare, persuadendo così la pubblica opinione che egli non cerca l'accordo ma la lotta.

ORANO, 1. — Nel disastro ferroviario avvenuto alla stazione di Telagh vi sarebbero stati una ventina di morti e una quarantina di feriti.

Un treno di soccorso conducente le autorità è arrivato a mezzanotte sul luogo dell'accidente.

Le vittime sono quasi tutte mietitori kabili e spagnuoli.

MARSIGLIA, 1. — È stata avvertita a Rognes una fortissima scossa di terremoto.

Rognes era stata quasi interamente distrutta dall'ultima scossa del 1909.

La popolazione spaventata ha abbandonato in gran fretta le abitazioni.

Non si segnalano tuttavia disgrazie di persone.

ORANO, 1. — Secondo le ultime notizie pervenute relativamente al disastro ferroviario di Telagh, i morti sommano a 24 e i feriti a una quarantina.

Stamane sono stati trasportati ad Orano 32 feriti.

La causa dell'urto deve essere ricercata nel fatto che la strada ferrata sul luogo del disastro è in discesa, cosicchè il treno investitore non ha potuto arrestarsi in tempo quantunque i freni fossero stati immediatamente chiusi.

BRUXELLES, 1. — È stato aperto oggi il secondo Congresso internazionale della strada alla presenza dei rappresentanti ufficiali di 30 Stati.

L'Italia è rappresentata dal Touring club italiano e dai delegati di alcune Provincie.

Il ministro dei lavori pubblici Delbeke ha pronunziato il discorso inaugurale.

PARIGI, 1. — Il ministro dell'interno ha comunicato stasera la seguente statistica definitiva dei risultati dei Consigli generali:

Sono stati eletti 210 reazionari e nazionalisti, 139 progressisti, 351 repubblicani di Sinistra, 658 radicali e radicali-socialisti, 28 repubblicani-socialisti, 56 socialisti unificati, 1 rivoluzionario.

I reazionari perdono 49 seggi e i progressisti ne perdono 24.

I repubblicani di Sinistra guadagnano 18 seggi, i radicali e i radicali-socialisti ne guadagnano 23, i repubblicani-socialisti ne guadagnano 11 e i socialisti unificati 21.

PECHINO, 1. — Sebbene il protocollo non sia stato ancora firmato, i lunghi negoziati fra la Russia e la Cina per regolare la navigazione sul fiume Sungari sono giunti ad un risultato soddisfacente per ambedue le parti.

LONDRA, 1. — *Camera dei lordi.* — Si discute in seconda lettura il progetto del Governo, già approvato dalla Camera dei comuni, che modifica la formula del giuramento reale.

L'arcivescovo di Canterbury appoggia il progetto e dichiara che si compiace che si sia giunti finalmente al termine di un conflitto increscioso, dannoso ed inutile.

L'oratore si dichiara convinto che quando il Re pronuncierà la nuova formula del giuramento il paese sarà allora garantito di tutto ciò di cui era era garantito con la vecchia formula del giuramento.

Il duca di Norfolk a nome dei lordi cattolici esprime riconoscenza per il modo col quale il Governo si è condotto in questa questione.

Il progetto viene quindi approvato all'unanimità.

MADRID, 1. — Il presidente del Consiglio, Canalejas, ignora ancora se il nunzio pontificio lascierà Madrid.

Canalejas ha ricevuto un grandissimo numero di dispacci provenienti dalla Biscaglia e dalla Spagna settentrionale che protestano contro la sua politica.

A Pamplona i commercianti hanno chiuso i loro negozi e la popolazione ha percorso le vie facendo dimostrazioni pacifiche in segno di protesta contro la politica del Governo.

BERNA, 1. — In tutta la Confederazione elvetica è stato festeggiato oggi il 119° anniversario della fondazione della Confederazione. In tutte le città ed in tutti i villaggi le campane delle chiese hanno suonato a festa. Stasera sono stati accesi grandi fuochi di gioia sulle montagne e le città ed i villaggi sono straordinariamente illuminati.

BORDEAUX, 2. — I Sovrani spagnuoli, partiti in treno speciale da San Sebastiano, sono passati la scorsa notte da questa stazione.

Il console spagnuolo, De Ferreira, è salito nella vettura Reale per ossequiare il Sovrano ed ha offerto fiori alla Regina.

MADRID, 2. — Un dispaccio da Colonia annunzia che l'Imperatore Guglielmo farà una visita, nel mese di settembre, ai Sovrani spagnuoli nel castello di Miramar, a San Sebastiano.

COSTANTINOPOLI, 2. — Il ministro dell'interno, Talaat Bey, è partito per la Macedonia, salutato alla stazione dei ministri e delle autorità.

Scopo del suo viaggio è quello di fare un'inchiesta sul disarmo dei bulgari.

Egli si recherà poscia a Pristina per esaminare la situazione dell'Albania e ritornerà a Costantinopoli l'8 corrente.

Si prepara un'importante spedizione militare nell'Uran e nella Siria, al comando del generale arabo Samez pascià, allo scopo di ristabilire la calma, disarmare le popolazioni e applicare riforme.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio romano

31 luglio 1910.

Il barometro è ridotto allo zero	0° a mare.
L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì.	756 01.
Umidità relativa a mezzodì.	28.
Vento a mezzodì.	W.
Stato del cielo a mezzodì.	sereno.
Termometro centigrado	massimo 3[illegible].8. minimo 16.8.
Pioggia	—

1° agosto 1910.

In Europa: pressione massima di 767 sul mar Bianco, minima di 755 sull'Irlanda ed Ebridi.

In Italia nelle 24 ore: barometro quasi ovunque disceso di 2 mm.; temperatura generalmente aumentata; pochi temporali in Piemonte e Lombardia.

Barometro: intorno a 760 in Sicilia; livellato intorno a 759 sulla penisola e Sardegna.

Probabilità: venti deboli o moderati vari; qualche temporale in val Padana; cielo generalmente sereno o poco nuvoloso; mare calmo.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 1° agosto 1910.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente	
			Massima	Minima
			nelle 24 ore	
Porto Maurizio. .	1/4 coperto	calmo	24 8	18 6
Genova	coperto	calmo	25 9	20 9
Spezia	1/2 coperto	calmo	29 3	19 3
Cuneo	coperto	—	25 1	15 9
Torino.	3/4 coperto	—	25 5	17 6
Alessandria . . .	1/4 coperto	—	30 6	18 4
Novara	sereno	—	31 8	17 2
Domodossola. . .	1/4 coperto	—	22 0	13 5
Pavia	1/2 coperto	—	31 8	18 0
Milano	1/2 coperto	—	34 0	18 8
Como	1/4 coperto	—	31 8	18 5
Sondrio	coperto	—	27 2	17 6
Bergamo.	3/4 coperto	—	29 3	20 0
Brescia	sereno	—	30 7	19 1
Cremona. . . .	sereno	—	31 0	19 0
Mantova.	sereno	—	30 2	19 4
Verona	sereno	—	31 4	20 3
Belluno	sereno	—	27 1	16 9
Udine	1/4 coperto	—	28 4	19 1
Treviso	sereno	—	30 9	19 4
Venezia	sereno	calmo	28 5	22 2
Padova	sereno	—	28 6	17 1
Rovigo.	1/4 coperto	—	32 0	18 0
Piacenza.	sereno	—	29 4	19 1
Parma.	sereno	—	32 0	20 8
Reggio Emilia . .	sereno	—	31 2	20 8
Modena	sereno	—	30 1	20 7
Ferrara	sereno	—	31 2	19 0
Bologna	sereno	—	29 8	22 9
Ravenna.	—	—	—	—
Forlì.	sereno	—	29 2	23 8
Pesaro.	sereno	calmo	29 1	21 0
Ancona	sereno	calmo	32 2	21 8
Urbino.	1/4 coperto	—	[illegible]0 7	20 9
Macerata. . . .	sereno	—	29 5	20 6
Ascoli Piceno . .	—	—	—	—
Perugia.	sereno	—	29 4	17 0
Camerino	sereno	—	30 1	20 0
Lucca	1/4 coperto	—	28 7	16 9
Pisa.	1/4 coperto	—	30 6	16 0
Livorno	1/2 coperto	calmo	27 8	20 0
Firenze	sereno	—	31 9	17 6
Arezzo	sereno	—	33 1	16 6
Siena	sereno	—	31 2	17 1
Grosseto.	1/4 coperto	—	29 4	14 9
Roma	sereno	—	31 8	15 2
Teramo	sereno	—	?	19 8
Chieti	sereno	—	27 3	21 3
Aquila.	sereno	—	30 3	18 0
Agnone	sereno	—	30 2	16 1
Foggia.	sereno	—	34 5	19 0
Bari.	sereno	calmo	28 2	20 2
Lecce	sereno		31 0	21 5
Caserta	sereno	—	33 4	15 6
Napoli.	sereno	calmo	29 3	2[illegible] 3
Benevento. . . .	sereno	—	32 0	15 3
Avellino.	—	—	—	—
Caggiano	sereno	—	29 2	17 0
Potenza	1/4 coperto	—	30 2	17 6
Cosenza	sereno	—	31 8	18 8
Tiriolo.	sereno	—	27 2	17 0
Reggio Calabria .	—	—	—	—
Trapani	sereno	calmo	26 8	22 7
Palermo.	sereno	calmo	28 6	17 5
Porto Empedocle .	sereno	calmo	25 3	21 2
Caltanissetta. . .	sereno	—	29 0	22 0
Messina	sereno	calmo	31 2	22 6
Catania	caliginoso	calmo	30 2	19 7
Siracusa	1/4 coperto	calmo	29 0	20 5
Cagliari	sereno	calmo	27 0	20 0
Sassari.	3/4 coperto	—	30 0	19 0

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*